

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

156^a SEDUTA

MARTEDÌ 23 MARZO 2010

Presidenza del Presidente Cascio

A cura del Servizio Resoconti

INDICE

| | |
|--|---|
| Congedi e missione | 3 |
| Disegni di legge | |
| (Annunzio di presentazione) | 4 |
| (Comunicazione di invio alla competente Commissione) | 4 |
| (Comunicazione di riassegnazione alla competente Commissione) | 4 |
| «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati » (525-528/A) (<i>Seguito della discussione</i>): | |
| PRESIDENTE. | 8,35,40,74 |
| MANCUSO (PDL), <i>presidente della Commissione e relatore</i> | 15,18,25,27,31,32,42,45,51,52,63 |
| RUSSO Pietro Carmelo, <i>assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità</i> | 15,17,18,19,20,22,25,27,29,41,44, 52,62,63,71,73 |
| DE BENEDICTIS (PD) | 17,29,44 |
| CORONA (PDL) | 17 |
| FALCONE (PDL) | 19,22,28,45,51,61,72 |
| DI BENEDETTO (PD) | 21,23 |
| CRACOLICI (PD) | 21,23,32,36 |
| CINTOLA (UDC) | 22,23,28,73 |
| DI GUARDO (PD) | 23 |
| CORDARO (UDC) | 23,43 |
| DE LUCA (Misto) | 39 |
| CIMINO, <i>assessore per l'economia</i> | 40 |
| INCARDONA (Sicilia) | 62 |
| LACCOTO (PD) | 71 |
| RINALDI (PD) | 72 |
| Interrogazioni | |
| (Annunzio di risposte scritte) | 3 |
| (Annunzio) | 4 |
| (Comunicazione di apposizione di firma) | 7 |
| Mozioni | |
| (Comunicazione di apposizione di firma) | 7 |
| (Determinazione della data di discussione) | 8 |
| Sull'ordine dei lavori | |
| PRESIDENTE. | 33 |
| DE LUCA (Misto) | 33 |
| CINTOLA (UDC) | 34 |

ALLEGATO:**Risposte scritte ad interrogazioni**

- da parte dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità:

| | |
|--|----|
| numero 35 dell'onorevole Galvagno | 75 |
| numero 107 dell'onorevole Caputo | 79 |
| numero 332 degli onorevoli Barbagallo, Raia, Di Guardo | 81 |
| numero 512 dell'onorevole Fiorenza | 82 |
| numero 772 dell'onorevole Marrocco | 84 |
| numero 892 dell'onorevole Picciolo | 88 |

La seduta è aperta alle ore 16.24

GENNUSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi e missione

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi i deputati Beninati, Fagone, Scoma, Termine; Digiacoimo e Scammacca della Bruca dal 23 al 24 marzo 2010; Speciale per la corrente settimana.

Comunico, altresì, che l'onorevole Barbagallo è in missione, per ragioni del suo ufficio, dal 15 al 18 aprile 2010.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

- N. 35 - Interventi presso l'ANAS per il ripristino degli impianti di illuminazione in prossimità degli svincoli autostradali per Mulinello, Catenanuova, Gerbini-Sferro e Motta Sant'Anastasia.

Firmatario: Galvagno Michele

- N. 107 - Notizie sull'individuazione delle strutture amministrative competenti in materia di concessioni di acque per uso potabile.

Firmatario: Caputo Salvino

- N. 332 - Ripristino del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Catania.

Firmatari: Barbagallo Giovanni; Raia Concetta; Di Guardo Antonino.

- N. 512 - Emanazione del regolamento previsto dall'art. 1 della l.r. n. 10/2000 per la definizione dei rapporti istituzionali tra gli istituti autonomi case popolari e la Regione siciliana.

Firmatario: Fiorenza Cataldo

- N. 772 - Opportuni chiarimenti interpretativi sulla circolare 5 agosto 2009 in materia di norme tecniche per le costruzioni.

Firmatario: Marrocco Livio

- N. 892 - Notizie sulla mancata stipula di un ulteriore protocollo di intesa tra le stazioni appaltanti siciliane ed il nuovo organismo paritetico provinciale.

Firmatario: Picciolo Giuseppe.

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

- Riordino del sistema dell'offerta formativa integrata della Regione (n. 542)
di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Fagone in data 19 marzo 2010
- Disposizione per favorire l'attività svolta dal Servizio regionale siciliano del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (n. 543)
di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Pogliese, Buzzanca, Caputo, Falcone e Vinciullo in data 19 marzo 2010
- Istituzione del comitato regionale delle autonomie (n. 544)
di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Aricò in data 19 marzo 2010
- Semplificazione dell'ordinamento dei beni culturali e del paesaggio (n. 545)
di iniziativa governativa, presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana (Armao) in data 19 marzo 2010.

Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente Commissione legislativa

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato inviato alla competente Commissione legislativa 'Attività produttive' (III):

- Aiuti per incentivazione alla creazione di imprese nel comparto della lavorazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata (n. 513)
di iniziativa parlamentare
inviato in data 22 marzo 2010.

Comunicazione di riassegnazione di disegno di legge alla competente Commissione legislativa

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 312 "Interventi a favore della conservazione della biodiversità e il potenziamento delle attività del centro vivaistico regionale per la produzione di materiale floro-vegetazionale e colturale certificate", è stato riassegnato alla competente Commissione legislativa 'Ambiente e territorio' in data 17 marzo 2010, con il parere della III Commissione.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

GENNUSO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le risorse agricole e alimentari, premesso che:

il piano di sviluppo rurale P.S.R. 2007 - 2013 rappresenta lo strumento unico per il rilancio del comparto agricolo regionale e, con la sua dotazione riconosciuta dalla Commissione europea pari a 2,1 miliardi di euro, dovrebbe avviare la stagione del rilancio e della salvaguardia di uno dei tessuti produttivi di maggiore rilievo della Sicilia;

tra le misure di maggiore interesse previste dal P.S.R., la misura 1.1.2 (insediamento di giovani agricoltori) rappresenta quella che presenta maggiori prospettive per i tanti giovani che si sono negli anni avvicinati al settore dell'imprenditoria;

da mesi si attende la pubblicazione dei bandi inerenti alla misura 1.1.2. e che i ritardi sono probabilmente imputabili ai continui cambi dirigenziali che si sono succeduti presso l'Assessorato delle risorse agricole;

ancora oggi il mondo dell'agricoltura siciliano, già penalizzato da una politica e comunitaria e nazionale di assoluto disinteresse per le realtà del Mezzogiorno, rischia di tardare ulteriormente il proprio *start up* per colmare il gap strutturale con il resto del Paese;

considerato che:

l'avvio della misura 1.1.2 consentirebbe lo sblocco di 90 milioni di euro in favore di imprenditori agricoli under 40 che si insediano per la prima volta come responsabili d'azienda agricola, innescando un processo virtuoso che ringiovanirebbe e doterebbe di maggior professionalità il mondo dell'imprenditoria agricola;

a causa del già lamentato ritardo per l'avvio di questa misura, parecchi giovani figli di agricoltori sono emigrati all'estero, scoraggiati dalla crisi del comparto agricolo, pur avendo avuto la possibilità, negata dall'immobilismo della Giunta regionale, di usufruire di quei fondi che gli avrebbero consentito di risollevarne l'azienda di famiglia;

per sapere in che tempi intendano procedere alla pubblicazione del bando per la misura 1.1.2 del P.S.R.». (1110)

CORDARO

«All'Assessore per la salute, premesso che in applicazione della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 il territorio della Regione Siciliana, ai fini dell'amministrazione sanitaria, è stato suddiviso in due bacini (occidentale e orientale);

ricordato che codesto Assessorato ha definito un modello regionale di centralizzazione degli acquisti per coordinare le attività dei due comitati di bacino nel quadro di un più ampio progetto di reingegnerizzazione del sistema di approvvigionamento in ambito sanitario nella Regione;

osservato che:

il livello regionale di aggregazione interessa le seguenti categorie merceologiche: a) farmaci, b) materiali per profilassi (vaccini); servizi utenze telefoniche ed elettriche attraverso l'individuazione di un gestore unico regionale; coperture assicurative;

a livello di bacino si procederà ad attivare procedure di acquisto in forma centralizzata per bacino, a lotto unico, per diverse categorie di prodotti, previa verifica del fabbisogno da parte delle

single aziende, l'aggregazione dei fabbisogni da parte dell'azienda sanitaria capofila attraverso figure professionali indicate dalle varie aziende sanitarie per la predisposizione del capitolato di gara;

all'interno di ciascun bacino è istituito un gruppo di coordinamento per gli acquisti composto da due provveditori, due farmacisti, da un direttore ospedaliero e un direttore di distretto;

rilevato che nel bacino orientale la composizione del gruppo di coordinamento acquisti non vede alcun rappresentante delle aziende sanitarie messinesi, che pure costituiscono parte essenziale per l'economia dell'intero bacino;

per sapere:

quali misure intenda adottare per garantire una equa rappresentanza delle realtà aziendali e del territorio nel gruppo di coordinamento acquisti al fine di valorizzare i diversi contributi di esperienza disponibili, stante che la circolare assessoriale del 19 gennaio 2010 dà solo una indicazione in merito al numero e alla composizione dei gruppi di coordinamento acquisti;

se non ritenga di valutare con attenzione le osservazioni e gli approfondimenti che tutti i provveditori delle aziende comunque potranno suggerire in merito ai metodi per garantire una reale competizione nei capitolati e una efficaci delle procedure nella definizione degli stessi.». (1111)

PICCIOLO

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

GENNUSO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:

la Prefettura di Palermo, con nota dell'11 gennaio 2010, ha provveduto a segnalare la 'inopportunità' di assegnare un bene confiscato alla cooperativa sociale Azzurra a.r.l.;

il presidente della cooperativa Azzurra è Francesco Oliveri, nominativo recentemente emerso nell'ambito di una intercettazione telefonica nei confronti di Angelo Rizzo, indicato, dal collaboratore di giustizia Nino Giuffrè, quale soggetto vicino ad ambienti della criminalità organizzata del territorio termitano;

a seguito dell'informativa prefettizia, il Comune di Palermo ha proceduto, immediatamente, alla revoca dell'assegnazione dell'immobile sito in Palermo, via Don Orione n. 18 - bene confiscato a carico di Vito Ciancimino - in precedenza assegnato alla predetta cooperativa;

considerato che:

la cooperativa Azzurra gestisce appalti assegnati dall'amministrazione comunale di Termini Imerese;

tale situazione è in contrasto con quanto espresso dal contenuto della nota del Prefetto di Palermo;

ritenuto che:

la vicenda presenta delle anomalie in quanto mentre il Comune di Palermo, subito dopo la nota del Prefetto, ha proceduto all'immediata revoca dell'assegnazione del bene alla cooperativa azzurra, nulla invece ha fatto il Comune di Termini Imerese per il quale la cooperativa in oggetto continua a gestire appalti assegnati dalla stessa amministrazione comunale;

tale vicenda necessita di una verifica conoscitiva anche sugli atti adottati dall'amministrazione comunale;

per sapere:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di conoscere e verificare gli atti adottati dall'amministrazione di Termini Imerese;

se intendano promuovere l'immediato avvio di un'ispezione presso il Comune di Termini Imprese». (1109)

CAPUTO

PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunciata sarà inviata al Governo.

Comunicazione di apposizione di firma ad interrogazione

PRESIDENTE. Comunico che, con nota del 18 marzo 2010, pervenuta in pari data e protocollata al n. 003056-AULA/PG del 19 marzo successivo, l'onorevole Gianni ha chiesto di apporre la propria firma all'interrogazione, con richiesta di risposta orale, n. 759 'Opportune iniziative allo scopo di garantire la stipula delle convenzioni per le scuole primarie paritarie relativamente all'anno scolastico 2008/2009', presentata dall'onorevole Marziano in data 24 settembre 2009.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di apposizione di firma a mozione

PRESIDENTE. Comunico che, con nota del 17 marzo 2010, pervenuta il 18 marzo e protocollata al n. 003057-AULA/PG del 19 marzo successivo, l'onorevole Caputo ha chiesto di apporre la propria firma alla mozione n. 183, dell'onorevole Leontini ed altri '*Nomina di una commissione di indagine sul piano di informatizzazione della Regione siciliana, con particolare riferimento agli affidamenti alla società 'Sicilia e-Servizi S.p.A.'*', deferita alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella seduta d'Aula n. 151 del 17 marzo 2010 per la determinazione della data di discussione.

L'Assemblea ne prende atto.

Determinazione della data di discussione di mozioni

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 153 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:

numero 186 "Modalità di rimodulazione dei posti letto a favore dell'ospedalità privata", degli onorevoli Limoli, Leontini, Mancuso e Bosco;

numero 187 "Provvedimenti della Regione siciliana per il finanziamento delle Zone Franche Urbane", degli onorevoli Marrocco, Scammacca Della Bruca, Falcone, Torregrossa, Gucciardi.

Avverto che la determinazione della data di discussione delle mozioni sopra citate, integralmente riportate nell'ordine del giorno della presente seduta, è demandata, secondo consuetudine parlamentare, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Onorevoli colleghi, in attesa del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 16.39, è ripresa alle ore 17.04)

**Seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A
«Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»**

PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», iscritto al numero 1).

Invito i componenti la IV Commissione legislativa a prendere posto al banco delle commissioni.

Ricordo che la discussione era stata sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 8.

Si passa all'articolo 9. Invito il deputato segretario a darne lettura.

GENNUSO, *segretario*:

«Articolo 9***Piano regionale di gestione dei rifiuti e relativi adeguamenti***

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le autorità d'ambito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo esame da parte della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Il piano è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano, il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili), nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo

152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed altresì, il piano per la bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato 'Linee guida operative sulla raccolta differenziata' in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

1) anno 2010: R.d. 55 per cento, recupero materia 40 per cento;

2) anno 2011: R.d. 60 per cento, recupero materia 45 per cento;

3) anno 2012: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

b) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni Autorità d'ambito, della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;

d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;

e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;

f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;

h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;

i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;

l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio;

m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;

o) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti;

p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

q) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica fissati dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

r) definisce l'adeguamento della capacità di discarica dei rifiuti urbani residui, mediante l'ampliamento di discariche esistenti e/o la realizzazione di nuove discariche, sufficienti a soddisfare il fabbisogno stimato per tutto il periodo transitorio di entrata a regime del nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti e comunque almeno per tutto il triennio 2010-2012;

s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge;

t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei rifiuti nelle isole minori;

u) fissa l'individuazione dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti e le relative tipologie impiantistiche, con particolare riferimento ai sistemi di pretrattamento di tipo meccanico-biologico o termico preliminari al conferimento in discarica e comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

v) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), privilegiando la realizzazione immediata di sistemi di trattamento meccanico-biologico con ulteriore recupero di materia dalle frazioni di sopravaglio e corredati da centri di analisi del RUR, allo scopo di coordinare l'ottimizzazione progressiva delle raccolte differenziate e dei piani di prevenzione nei rispettivi bacini di competenza.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in sostituzione di quello vigente, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, in recepimento della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 9.32 (I parte):

Al comma 1, le parole "le Autorità d'ambito" sono sostituite con le parole "le Società di regolamentazione di cui al precedente art. 6".

emendamento 9.32 (II parte):

Alla lettera b del comma 3 le parole "ogni Autorità d'ambito" sono sostituite con le parole "ogni SRR".

emendamento 9.34:

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

“3 bis. Il piano regionale dovrà altresì contenere uno studio, da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto ad accertare le tipologie territoriali per le quali possa farsi ricorso ai modelli aggiuntivi di cui all’articolo 200, comma 7, del decreto legislativo n. 152/23006. All’esito di tale procedura i comuni che aggregino almeno 300.000 abitanti o un numero di comuni non inferiore a 30, potranno costituire una separata SRR, di cui all’art. 6 della presente legge, su base volontaria. Il numero complessivo di società su base regionale non potrà comunque eccedere quello di cui all’art. 45 della l.r. n. 2/2007.”.

- dalla Commissione:

emendamento 9.1:

Al comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

“m. 1) fissa i parametri interni di costi del personale, costi di gestione e di ammortamento riferiti ad automezzi ed attrezzature oltre alla percentuale forfetaria delle spese generali e dell’utile di impresa che dovranno essere utilizzati dalle autorità d’ambito nella determinazione del costo del servizio da mettere a gara ai sensi dell’articolo 15”;

emendamento 9.2:

Al comma 3, lettera r) dopo le parole “urbani residui” aggiungere “in via prioritaria”

emendamento 9.3:

Al comma 3, lettera s) dopo le parole “presente legge” aggiungere “fermo restando che il ricorso ad eventuali nuove discariche rispetto a quelle esistenti potrà essere consentito solo dopo l’esaurimento delle discariche esistenti”

emendamento 9.4:

Al comma 3 sostituire la lettera u) con le seguenti:

“u) fissa l’individuazione dei sistemi per incrementare l’intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta e ciò al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;

u.1) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibile (BAT)

emendamento 9.5:

Al comma 3 sostituire la lettera v) con la seguente:

“v) determina l’individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/03 in recepimento della Dir. 99/31, privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale”.

emendamento 9.33:

Al comma 1 è soppresso l’ultimo periodo.

subemendamento 9.15.1 all’emendamento 9.15:

Dopo la parola “giorni” cassare le parole “ed è sottoposto al parere della competente commissione legislativa dell’A.R.S.”.

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.31, rispettivamente soppressivi dell'intero articolo 9 e dei commi da 1 a 4.

- dagli onorevoli Caputo, Falcone, Vinciullo, Pogliese:

emendamento 9.6:

Sostituire il primo comma con il seguente:

“1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti, sono adottati, sentite le province, i comuni e le Autorità d'ambito, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, previo esame da parte della competente commissione legislativa e dopo l'approvazione da parte del Parlamento”.

emendamento 9.7:

Al comma 3, lettera a) sostituire i punti 1, 2 e 3 con “quelli previsti dall'articolo 7 DL 528”.

emendamento 9.8:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“Nelle more della redazione e approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, da redigere entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge trovano applicazione i principi contenuti nel vigente piano regionale dei rifiuti”.

- dagli onorevoli Arena, Musotto, Romano:

emendamento 9.9:

Al comma 1, dopo le parole “comunità d'ambito” aggiungere “e tenendo conto dell'offerta industriale di servizi ambientali esistenti sul territorio relative al recupero dei rifiuti”

emendamento 9.11:

Al comma 2 sostituire al secondo rigo le parole “rifiuti prodotti” con “rifiuti recuperabili”

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

emendamento 9.10:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1 bis. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su di un flusso certo di materia per qualità e quantità.”.

emendamento 9.13:

Al comma 3, lettera a), i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- “1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
- 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- 3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento.”.

emendamento 9.18:

Al comma 3 aggiungere la lettera:

“w) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica”;

emendamento 9.20:

Aggiungere il seguente comma:

“5. Il mancato raggiungimento nei singoli ATO, a decorrere dall’1 gennaio 2013, delle percentuali minime di raccolta differenziata di cui al comma 1 comporta l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima prevista dall’articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l’impossibilità per i medesimi ATO, di accedere ai contributi regionali per la gestione integrata dei rifiuti. La Regione provvederà altresì all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

emendamento 9.21:

Alla fine del comma 1 aggiungere il comma:

“1 bis. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato l’aggiornamento del vigente Piano regionale dei rifiuti. Entro i successivi 60 giorni sono approvati gli allegati inerenti:

- a) le linee guida per la raccolta differenziata;
- b) il piano regionale di bonifica delle aree inquinate;
- c) le linee guida per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.”.

- dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli, Torregrossa:

emendamento 9.26:

Al comma 3, lettera a), i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- “1) anno 2011: R.d. 30 per cento, recupero 10 per cento;
- 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero 25 per cento;
- 3) anno 2013: R.d. 60 per cento, recupero 35 per cento.”.

emendamento 9.27:

Al comma 3, lettera g) dopo la parola “definisce” aggiungere le parole “come deliberato dai rispettivi ATO”.

emendamento 9.28:

Al comma 3, lettera q) dopo la parola “smaltimento” aggiungere “salvo che per gli impianti esistenti per i quali è possibile la riconversione per il recupero energetico”.

emendamento 9.30:

Al comma 3, lettera s) dopo la parola “legge” aggiungere “fissando il prezzo di conferimento e l’obbligatorietà d’ingresso”

- dagli onorevoli Galvagno, Panepinto, Di Benedetto, Di Guardo:

emendamento 9.12:

Al comma 3, lettera a), sostituire:

al n. 1 “55” con “20” e “40” con “30”; al n. 2 “60” con “40” e “45” con “40”.

- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:

emendamento 9.14:

Al comma 3, alla fine della lettera n), aggiungere “coordinando e armonizzando le azioni previste dall’articolo 4, comma 2, lettera n)”.

emendamento 9.15:

Al comma 3 sostituire la lettera r) con la seguente:

“r) definisce un piano per l’ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti degli ATO per almeno tre anni. Il piano deve prevedere anche le modalità per pervenire a una tariffa unitaria per il conferimento in discarica ed è, entro centoventi giorni, sottoposto al parere della competente commissione legislativa dell’ARS”.

emendamento 9.16:

Al comma 3, lettera s) dopo le parole “nuove discariche” aggiungere “pubbliche”

emendamento 9.19:

Alla fine del comma 4 aggiungere “Il piano è approvato dall’Assemblea regionale siciliana.”.

- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica, Vinciullo:

emendamento 9.29:

Al comma 3 sostituire la lettera q) con la seguente:

“q) prevede l’esclusione di trattamento di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica fissate dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazione di recupero e non come operazioni di smaltimento. Salvo che per gli impianti esistenti per i quali è possibile la riconversione per il recupero energetico”.

- dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto, Apprendi:

emendamento 9.17:

Al comma 3, alla fine della lettera s) aggiungere “Le discariche devono essere di proprietà pubblica.”.

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis:

subemendamento 9.20.1:

L’emendamento 9.20 è così sostituito:

“Nell’Ambito regolato dalla SSR, il mancato raggiungimento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle percentuali minime di raccolta differenziata di cui al comma 1 comporta l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima prevista dall’articolo 13, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l’impossibilità, per la medesima SSR, di accedere ai contributi regionali per la gestione integrata dei rifiuti. La Regione provvederà altresì all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

subemendamento 9.20.1.1:

Cassare l'ultimo periodo da 'La Regione' a '296'.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 9.22 e 9.23..

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro inammissibile l'emendamento 9.6, degli onorevoli Caputo, Falcone ed altri.

Preciso che all'articolo 9, comma 1, quarto rigo la dizione 'previo esame' è sostituita dalla dizione 'previo parere'.

Invito gli Uffici ad apportare questa correzione.

Si passa all'emendamento 9.32 (I parte), a firma del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.9, a firma degli onorevoli Arena, Musotto, Romano.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo le osservazioni fatte dagli Uffici, il riferimento all'art. 12 dello Statuto regionale potrebbe risultare impegnativo sotto il profilo procedurale. Se il Governo è d'accordo, potremmo presentare un subemendamento per eliminare, appunto, la dicitura '*secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto*', considerato che il Piano regionale di gestione dei rifiuti non ha alcun tipo di riferimento con lo Statuto regionale. Eliminando questa parte, snelliamo il procedimento di approvazione o di modifica del Piano dei rifiuti.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevole Mancuso, non avrei alcuna difficoltà ad essere d'accordo sulla proposta di eliminare il richiamo all'articolo 12 dello Statuto, se non esistesse il rischio, anzi, la certezza - e di ciò sono tenuto ad informare l'Aula - che da qui a due anni ci troveremo con una sentenza di annullamento da parte del TAR per non avere seguito le procedure di cui all'articolo 12 dello Statuto regionale.

Ricordo a voi tutti che il Piano energetico regionale è stato annullato dal TAR Sicilia perché non erano state seguite le procedure dell'articolo 12. Il CGA ne ha sospeso l'efficacia.

Ricordo, altresì, che il decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti inerente le agenzie di viaggio è stato impugnato dalla Corte dei conti per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, in quanto la natura regolamentare di quel decreto imponeva di seguire le procedure di cui all'articolo 12 dello Statuto.

Mi chiedo, allora: vale la pena correre il rischio? Poiché questa legge probabilmente sarà impugnata sotto molteplici profili, ritengo che il ricorso alle procedure dell'articolo 12, tutto sommato, sia un prezzo modesto da pagare.

Nel merito condivido perfettamente quanto sostenuto dal Presidente Mancuso, ma è con la realtà che dobbiamo fare i conti.

ARENA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 9.9.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.33, a firma della Commissione. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.10, a firma degli onorevoli Cracolici ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.24, a firma degli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca.

CARONIA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 9.24 e 9.25.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.11, a firma degli onorevoli Arena, Musotto, Romano.

ARENA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.26, a firma degli onorevoli Corona, Bosco ed altri.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi..

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 9.13, a firma degli onorevoli Cracolici ed altri.

DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 9.13 scaturisce da una domanda, quindi possiamo anche ritirarlo, ma pretendiamo un chiarimento dal Governo.

L'articolo 9 prevede che entro il 2010 la raccolta differenziata raggiunga la percentuale del 55 per cento, dal 7,8 circa che raggiunge in questo momento.

Vorrei capire in quale modo il Governo pensi di raggiungere tale percentuale di raccolta nel 2010; poi, tutto il resto viene dopo.

Naturalmente, se raggiungeremo il 55 per cento entro il 2010, è pensabile poter raggiungere la percentuale del 60 per cento nel 2011. Una domanda tecnica, Assessore.

CORONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo ricominciando con i pareri negativi non giustificati!

Avevo chiesto la parola sull'emendamento 9.26 a mia firma e di altri colleghi, ma il Presidente non se ne è accorto.

Intervengo adesso, assessore Russo e presidente Mancuso, perché vorrei mi spiegaste la ragione per la quale avete espresso parere contrario all'emendamento 9.26, a mia firma e di altri colleghi.

Poiché so che lei, Assessore, è più realista del re, vorrei capire come fa ...

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Sono sempre stato repubblicano!

CORONA ... Ah, bene! Sempre repubblicano; mai monarchico o anarchico?

Dicevo, vorrei capire come fa a prevedere che quest'anno, considerato che siamo già a fine marzo, riusciremo a raggiungere gli obiettivi fissati per il 2010. Io e i colleghi firmatari dell'emendamento 9.26 pensiamo che ciò non sarà possibile ed è per questo che il nostro emendamento faceva riferimento all'anno 2011.

Il Governo deve dirci quali sono le tappe della raccolta differenziata, bisogna stabilire i tempi entro i quali raggiungere gli obiettivi; diversamente ci prendiamo in giro, caro Assessore.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevole Corona, i due emendamenti sono eguali soltanto apparentemente, atteso che

il primo prevede che dopo tre anni il recupero sia del 35 per cento (che non è un granché), mentre il secondo, quello adesso in discussione, prevede che sia del 50 per cento. Quindi, prima di dire che sono uguali, occorrerebbe una lettura un po' più attenta. Si tratta, infatti, di una differenza del 50 per cento circa ulteriore, che non è poco.

CORDARO. Assessore, però ci si riferisce a due anni diversi. In uno si parla del 2013 e nell'altro del 2015!

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. L'emendamento 9.26, all'ultimo rigo, prevede il recupero del 35 per cento, una percentuale sicuramente molto bassa; il 9.13 prevede il recupero del 50 per cento che non è esattamente la stessa cosa. Per questo ho espresso parere negativo all'emendamento a sua firma, onorevole Corona.

A mia volta, però, ho bisogno di chiedere all'onorevole De Benedictis se nell'emendamento 9.13 c'è un errore di stampa. Si parla infatti di anno 2010, 2012 e 2015; inizialmente c'è una scansione a due anni e poi una scansione a tre anni; è una scelta?

DI BENEDICTIS. Sì.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Era semplicemente per capire.

Per quanto riguarda come bisogna arrivare a quei valori nel 2010, ringrazio l'Aula per avere fatto questa proposta; il Governo, infatti, avrebbe avuto qualche difficoltà a farla, in quanto i valori riportati sono quelli previsti da una legge, ancora in vigore, approvata nel 2007.

Ripeto: se quella proposta l'avesse fatta il Governo, magari, si sarebbe potuto pensare che era rinunciatario, che non voleva raggiungere gli obiettivi e via dicendo. Viceversa, proviene dall'Aula la sollecitazione ad un sistema che si articoli gradualmente non su tre ma su cinque anni che vede il Governo d'accordo anche perchè rende più agevole il compito. Quindi, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 9.13.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Naturalmente il parere sarà condiviso dalla Commissione. Tuttavia, per quanto mi riguarda, significa, rispetto alle mille parole che abbiamo detto, rinunciare, rinunciare ad una politica diversa, rinunciare alla politica che è stata dichiarata fino a stamattina sulla raccolta differenziata, tornare indietro rispetto a quelle che sono state dichiaratamente le volontà non soltanto del Governo, ma anche degli enti locali.

E' comprensibile per il 2010, dato il ritardo di questo Parlamento sull'approvazione della legge, ma non è comprensibile per il 2012 ed il 2013.

Infatti, rinunciare a determinate percentuali per invogliare gli enti locali, che già non rispondono come dovrebbero alle precise indicazioni dell'Organo che legifera, significa fare un milione di passi indietro. Quindi, al di là della volontà della Commissione, sono d'accordo con il Governo.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, mi interessa che rimanga agli atti questa dichiarazione: la raccolta differenziata, soprattutto nella fase di avvio, costa molto di più e gli enti locali sono in una condizione di tensione finanziaria tale che si impone uno *start up* graduale; non posso crocifiggerli! Perdonatemi, ma è questa l'impostazione.

CORONA. Dichiaro di apporre la mia firma all'emendamento 9.13.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 9.13.

FALCONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

FALCONE. Signor Presidente, colleghi, alcune riflessioni sull'emendamento presentato dall'onorevole Cracolici ed altri e su quello dell'onorevole Corona.

A mio avviso, c'è un problema. Stavo intervenendo prima per dire che, in effetti, mi sembrava una questione di buon senso cercare di attenuare la proposta del Governo, attese le percentuali molto alte rispetto a quelle attualmente in vigore ed attuate.

In queste ore, in questi giorni, stiamo cercando di approvare una normativa non velleitaria. Il presidente Oddo qualche giorno fa parlava di 'ragionevolezza' delle norme, e mi sembra giusto e condivisibile. Proprio in ragione di ciò, non dobbiamo correre per forza, non dobbiamo ingolfarci o affogare in una corsa sfrenata per chi deve arrivare prima. Se io ritengo conducente l'emendamento di un collega di un'altra parte politica, lo sostengo.

E allora, Assessore, questo emendamento di cui parliamo, il 9.13, prevede che nel 2010 dobbiamo arrivare al 20 per cento di raccolta differenziata; ma se vogliamo raggiungere questa soglia, è chiaro che già dal 2010 dobbiamo attivarci perchè questa soglia sia rispettata ed è altrettanto chiaro che per fare questo ci vuole 'un'iniezione' economica. Invece, qui, attenzione, stiamo facendo una norma senza copertura finanziaria, quindi a legislazione vigente, onorevole Cracolici.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 9.13.

FALCONE. No, onorevole Cracolici, non intendevo questo; ma se lei lo ritira, lo riprendo io.

MANCUSO. Ma se stai per votare contro!

PRESIDENTE. Onorevole Falcone, la invito a concludere il suo intervento.

CORDARO. Non siete stati attenti, non vi siete accorti che l'onorevole Corona ha dichiarato di apporre la sua firma all'emendamento 9.13!

FALCONE. Presidente, dicevo che noi dobbiamo cercare di approvare norme 'ragionevoli', norme che siano aderenti a quelle che sono le realtà, ecco perché ritengo che questo emendamento, sebbene sembri, per così dire, rinunciatario, in effetti, non lo è; è un emendamento di buon senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.13. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 9.12 è precluso. L'emendamento 9.7 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 9.32 (II parte) del Governo. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.27, a firma degli onorevoli Corona ed altri.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, l'emendamento è inammissibile perchè gli ATO non deliberano nulla.

CORONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento fa riferimento agli ATO, ma è chiaro che bisogna modificare ATO in SSR.

CRACOLICI. E' improponibile anche in questa nuova versione!

PRESIDENTE. L'emendamento è inammissibile.
Si passa all'emendamento 9.1, a firma dell'onorevole Mancuso.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.14, a firma degli onorevoli Di Benedetto ed altri.

DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione gli emendamenti 9.29, e 9.28, di identico contenuto. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si alzi.

(Non sono approvati)

Si passa all'emendamento 9.15, a firma Di Benedetto ed altri.

DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lettera r) affida al Piano regionale rifiuti il compito di prevedere l'ampliamento di discariche esistenti o la realizzazione di nuove discariche.

Con questo emendamento si vuole precisare che "bisogna prevedere l'ampliamento delle discariche pubbliche o la realizzazione di nuove discariche pubbliche con una tariffa che sia omogenea". Questo perchè oggi abbiamo una diversificazione di tariffe di conferimento in discarica da ATO ad ATO e da provincia a provincia. Ovviamente, la definizione di questi aspetti viene affidata al Piano regionale dei rifiuti.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che questa norma era stata già approvata dalla Commissione nel famoso stralcio di qualche mese fa.

Ritengo che quest'Aula non farebbe male ad approvarla perché oggi assistiamo al *far west* delle tariffe delle discariche, sia private che pubbliche, mentre con questa norma si stabilisce il principio che le nuove discariche, che devono essere d'iniziativa pubblica, devono avere un costo di conferimento unitario.

Quindi, nella logica della programmazione e della progettazione, il costo di conferimento in discarica deve essere unitario, a prescindere dalla tipologia. I costi medi devono essere ottimizzati nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti.

Io lo considero un elemento - e mi assumo la responsabilità di ciò che dico - che in qualche modo risponde alla giungla di tariffe che sono state individuate e autorizzate più in prospettiva della termovalorizzazione che non per i costi reali di discarica.

Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché a Bellolampo la domenica pomeriggio il costo di conferimento è di 140 euro a tonnellata, mentre in altre discariche pubbliche - non porto l'esempio di quelle private - il costo si aggira intorno a 65/70 euro a tonnellata.

Poiché l'elevato costo di conferimento in discarica serviva a far sì che un giorno sarebbe stato persino più conveniente portare i rifiuti alla termovalorizzazione, se oggi c'è una crisi finanziaria del sistema dei rifiuti ciò è dovuto proprio agli eccessivi costi di conferimento.

Non intervengo a proposito del passato, dico soltanto che per gestire il sistema abbiamo bisogno di un nuovo piano di discariche pubbliche che abbia un costo di conferimento medio, che sia uguale per tutta la Sicilia.

L'emendamento 9.15 prova a razionalizzare il sistema per il futuro, nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che è stato presentato dalla Commissione un subemendamento, al quale ho apposto anche la mia firma, con il quale viene cassata la parte relativa alla richiesta di parere alla Commissione competente, in quanto la Commissione legifera, ma non ha potere esecutivo.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli deputati, mi permetto di sottolineare alcune criticità nella parte relativa all'apertura delle nuove discariche.

Nel testo di questo emendamento, la tariffa unitaria non è affatto limitata alle sole discariche pubbliche. Tuttavia, trattandosi di libera concorrenza, la Regione siciliana non può fissare prezzi amministrati per le discariche pubbliche e nemmeno per quelle private. Quello che può fare come Governo, e se me ne date il destro potrò cogliere la sollecitazione dell'Aula, è riproporre il sistema già previsto in altre parti della legge. In pratica, nell'ambito della *governance*, nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti, la Regione siciliana fissa uno standard, un parametro cui le discariche, sia pubbliche che private, dovranno commisurarsi e, laddove dovessero discostarsene, dovranno spiegare le ragioni che portano ad un costo maggiore e questa motivazione è condizione necessaria per avere l'autorizzazione.

Si raggiungerà, sostanzialmente, lo stesso risultato senza incidere sui regimi di concorrenza, che non sono governabili da quest'Aula.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento 9.15 sia meritevole di apprezzamento, tuttavia rischia di creare un po' di confusione. Infatti, al di là degli aspetti che ha posto testé l'Assessore circa la libera concorrenza, la materia è già disciplinata dall'articolo 2, comma 3, lettera b), nel quale è stato stabilito che la Regione pone dei paletti, degli standard entro cui muoverci, lasciando poi ad una libera concorrenza i gestori, anche pubblici.

Inoltre, c'è un altro problema. Fissare l'ampliamento della nuova costruzione in tre anni, dà l'impressione di voler guardare, da un lato, ad una prospettiva, mentre dall'altro dà l'impressione di voler cristallizzare la nostra prospettiva a tre anni.

Io ritengo che, invece, il testo del Governo sia migliore; bisognerà soltanto armonizzarlo con l'articolo 2, che riguarda le competenze della Regione richiamate nel Piano regionale dei rifiuti.

Pertanto, chiedo ai presentatori di ritirare questo emendamento, perché non rappresenta un ausilio, ma rischia di ingarbugliare ulteriormente la materia che già è ben normata.

DI GUARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GUARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sottolineare al Governo la necessità di prevedere, per la realizzazione di nuove discariche o per l'ampliamento di quelle esistenti, l'obbligo di mantenere una distanza minima dai centri urbani, che potrebbe essere, ad esempio, non inferiore ai cinque chilometri.

CORDARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che, a seguito di un accordo in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, c'era l'intendimento, anche da parte del gruppo parlamentare dell'UDC, di ritirare tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento in discussione - e mi rivolgo all'onorevole Di Benedetto, primo firmatario, e all'onorevole Cracolici che lo sostiene - ritengo che esso sia *contra legem*. E dico ciò senza voler polemizzare con lei, onorevole Cracolici, del quale ho apprezzato l'intervento, anche che se lei non ha mancato di fare una puntatina a proposito dei termovalorizzatori, spiegandoci, però, che non intendeva aprire alcuna polemica a proposito del passato.

Concludendo, onorevoli colleghi, nell'ottica di una collaborazione *pro legem*, avviata da qualche seduta a questa parte, invito i firmatari a ritirare l'emendamento 9.15.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido per metà la proposta dell'onorevole Cordaro; penso, infatti, che sarebbe opportuno mantenere il comma 1, che fa salvo un principio che può essere benissimo accolto, e sopprimere il comma 2.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero semplicemente precisare il senso dell'emendamento che, pur non essendo a mia firma, mi sento di sostenere per una ragione di buon senso, al di là degli aspetti ideologici che potrebbero essere sottesi nell'intervento dell'onorevole Cordaro.

Comunque vada a finire il dibattito, è bene ricordare che noi abbiamo una necessità; infatti, come si è detto più volte, abbiamo un anno e mezzo o due di capacità del sistema delle discariche esistenti per soddisfare il fabbisogno della nostra Regione.

Assessore, che il Piano regionale dei rifiuti stabilisca in via prioritaria la definizione di un piano straordinario di discariche lo considero un'esigenza del sistema; la novità - mi permetto dire - è che essendo un piano straordinario, perché è evidente che il nostro sistema non deve avere come modello finale la discarica, stiamo affrontando un tema di straordinarietà in un modello che è entrato in crisi.

Noi dobbiamo prevedere la differenziata, come abbiamo detto, e poi il Piano stesso dovrà dirci come si smaltirà la quota residuale e come avviare le procedure di realizzazione.

Non vorrei, onorevole Cintola, che mentre noi facciamo le norme e ci occupiamo di gestire il sistema, qualcuno immagini che domani, magari durante un'emergenza, dovremmo fare con procedure di emergenza, ad esempio con le procedure di protezione civile dettate da Roma, quello che invece oggi siamo già in grado di programmare.

Sono favorevole alla proposta dell'assessore Russo di cassare il comma 2 dell'emendamento 9.15, mantenendo però il comma 1, perché credo sia una norma di assoluto buon senso. Rinviemo, poi, la parte relativa al sistema di calcolo della tariffa all'emendamento 9.18. In tal senso preannuncio la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cracolici e Di Benedetto il seguente subemendamento 9.15.2 all'emendamento 9.15: "Sopprimere le parole da 'Il piano ...' fino alle parole 'legislativa dell'ARS'". Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Il subemendamento 9.15.1 decade.

Pongo in votazione l'emendamento 9.15, come emendato. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.2, della Commissione.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 9.17 è superato.
Si passa all'emendamento 9.16, degli onorevoli Di Benedetto ed altri.

DI BENEDETTO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in discussione si collega alla lettera s) ed è coerente con quello che abbiamo approvato poc'anzi, nel senso che le nuove discariche previste per il periodo transitorio fino al 2010 devono essere pubbliche. In altre parole, se abbiamo previsto la parola "pubblica" alla lettera r), è corretto prevederla anche alla lettera s).

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero rilevare che l'emendamento approvato relativo alla lettera r) prevede un piano di ampliamento di discariche pubbliche per tre anni nonché il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020. Se approvassimo l'emendamento 9.16, per 10 anni non potrebbero essere autorizzate discariche private, il che pone qualche problema di compatibilità comunitaria.

DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 9.16.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 9.30 è precluso. Si passa all'emendamento 9.3 della Commissione.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli deputati, ritengo che l'emendamento 9.3 non sia coerente con quello approvato in precedenza relativo alla lettera s).

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento riguardante il punto r) approvato poc'anzi definisce il piano per l'ampliamento; il punto s), invece, prevede il fabbisogno fino al 2020, stabilendo anche dei limiti. Quindi, a mio avviso, non c'è assolutamente alcuna correlazione tra la definizione del piano e il fabbisogno delle discariche da prevedere.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 9.3 per procedere ad un approfondimento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento 9.3 è accantonato.
Si passa all'emendamento 9.4, della Commissione.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, preciso che l'emendamento 9.4, così come il 9.5, definiscono criteri innovativi per il conferimento dei rifiuti in discarica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.4. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.5, della Commissione.

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli De Luca e Caronia, il seguente subemendamento 9.5.1: "Il piano regionale, inoltre, individua le sanzioni da applicare ai gestori e/o titolari di discariche per il mancato e/o ritardato versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi."

Lo dichiaro improponibile.

Pongo in votazione l'emendamento 9.5. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.18, degli onorevoli Cracolici ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 9.31, degli onorevoli Caronia, Ruggirello e De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.34, a firma del Governo.

Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

- dagli onorevoli Mancuso, Buzzanca, Bosco, Corona:

subemendamento 9.34.1:

All'emendamento 9.34, dopo le parole "del decreto legislativo n. 152/2006" cassare le parole da "All'esito" fino a "legge regionale n. 2/2007";

- dagli onorevoli Panepinto, Di Benedetto, Di Guardo ed altri:

subemendamento 9.34.2:

All'emendamento 9.34 dopo la parola "volontaria" aggiungere il seguente periodo: "Le società d'ambito che abbiano raggiunto nell'anno 2009 livelli di raccolta differenziata superiori al 25 per cento continuano a svolgere la loro attività sino alla presentazione dello studio volto ad accertare le tipologie territoriali per le quali possa applicarsi il comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 15 del 2006. Lo studio dovrà determinare se le società d'ambito che hanno già raggiunto nel 2009 il 25 per cento e nel 2010, 2011 e 2012 raggiungeranno i livelli minimi fissati dal punto a) del comma 3 continueranno a svolgere le funzioni societarie o essere assorbite dalle SRR esistenti."

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima parte dell'emendamento del Governo è ampiamente condivisa. Appare assolutamente impropria, invece, la seconda parte dell'emendamento, perché non possiamo inserire previsioni dell'articolo 6 e, peraltro, ricordo al Governo e all'Assemblea che ancora risulta accantonato l'articolo 6 bis, di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Quindi, c'è un parere favorevole della Commissione al comma 1 dell'emendamento 9.34?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, il Governo, stante l'osservazione della Commissione, si riserva di presentare una modifica dell'emendamento articolo 6 bis accantonato che recuperi anche la parte dell'emendamento 9.34, che non è presa in considerazione. Lo ribadisco: è stato accantonato l'emendamento articolo 6 bis, che riguarda le città metropolitane, gli ATO che hanno ben funzionato, e che deve essere ancora esaminato. Posto il richiamo tecnico di inappropriatezza della previsione nell'ambito dell'articolo 9, il Governo si riserva di inserire questa previsione riformulando l'emendamento accantonato.

Se non ci sono controindicazioni di tipo tecnico, sulla prima parte, il Governo esprime parere favorevole al subemendamento 9.34.1 con la sovra citata precisazione.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente questa votazione può essere fatta solo se viene ritirato il subemendamento 9.34.1, il quale prevede di cassare la seconda parte dell'emendamento 9.34.

Se, infatti, cassiamo la seconda parte dell'emendamento 9.34, non potremo più parlarne, quella parte non potrà essere più riproposta. Una cosa è l'espressione del Governo, altra cosa è che si pronuncii con un voto l'Aula. Se non viene ritirato l'emendamento 9.34.1, con il quale si vuole cassare il secondo periodo, di quel problema l'Aula non potrà più parlare, Assessore.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'emendamento 9.34 - e lo dico al Governo - non vada accantonato, ma vada ritirato, e ciò per un motivo molto semplice.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo varare una legge che sia quanto più chiara e quanto più aderente possibile a quelle che sono le esigenze del territorio e alle sue prospettive.

La settimana scorsa ci siamo lasciati con un quesito: gli ex ATO virtuosi dobbiamo mantenerli o dobbiamo eliminarli? Dobbiamo cancellarli o valorizzarli? Delle buone prassi che in Sicilia sono state realizzate cosa ne facciamo? Le eliminiamo?

Questo era l'interrogativo su cui si è bloccata l'Assemblea. Proporre stasera un emendamento, tra l'altro, all'interno di una norma di previsione, che dovrebbe trattare altra materia, mi sembra un elemento che potrebbe essere di disturbo, assessore Russo, e ribadisco "di disturbo".

Per questo motivo penso sarebbe opportuno ritornarci alla fine della discussione, procedere al ritiro di questo emendamento, cosa che comporterebbe anche il ritiro dei subemendamenti ad esso presentati, e affrontare la questione al momento in cui esamineremo l'emendamento articolo 6 bis.

Se noi, infatti, stasera approvassimo l'emendamento 9.34 subemendato dal 9.34.1 ci contraddiremmo.

Invito, quindi, il Governo a ritirare l'emendamento 9.34, considerato, tra l'altro, che c'è un emendamento accantonato che tratta la stessa materia sul quale dobbiamo ritornare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 9.34 e i subemendamenti ad esso presentati sono rinviati all'articolo 18.

Si passa all'emendamento 9.19, degli onorevoli Di Benedetto ed altri.

DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.20.1, sostitutivo dell'emendamento 9.20, e al subemendamento 9.20.1.1, degli onorevoli Cracolici e De Benedictis.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, proporrei di rinviarne l'esame all'articolo 12.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 9.21, a firma degli onorevoli Cracolici, De Benedictis ed altri.

DI BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDICTIS. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento serve semplicemente a fissare la tempistica per la realizzazione del piano regionale dei rifiuti; in proposito, però, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

PRESIDENTE. Assessore Russo, è stato chiamato in causa. Ha facoltà di parlare.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Pregherei i presentatori dell'emendamento 9.21 ad applicare quel sano realismo che ci ha portato a ridurre i livelli di raccolta differenziata. I tempi previsti in questo testo non sono compatibili con l'organizzazione burocratica quale oggi è; invito pertanto i firmatari a ritirarlo.

DE BENEDICTIS. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 9.21.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 9.8, degli onorevoli Caputo, Falcone ed altri.

CAPUTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 9.3 in precedenza accantonato.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Articolo 10
Piano d'ambito

1. Il piano d'ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento.

2. Il piano d'ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri contenuti.

3. Il piano d'ambito cura altresì:

a) l'analisi dei piani comunali di raccolta differenziata, qualora i comuni appartenenti all'ambito li abbiano già predisposti ovvero la redazione dei piani comunali di raccolta (PCR) ed i piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni (CR);

b) le modalità di gestione, alla scala dell'ATO, dei servizi e degli impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al riuso dei rifiuti;

c) la descrizione del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- d) la descrizione delle fasi temporali in cui il piano si articola, partendo dalla situazione attuale fino alla situazione a regime, dopo il superamento dell'emergenza;
- e) la descrizione delle singole fasi in termini di:
- 1) investimenti (attrezzature, mezzi, impianti);
 - 2) costi gestionali (personale, materiali di consumo);
 - 3) obiettivi di raccolta differenziata;
 - 4) enti coinvolti;
 - 5) popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;
 - 6) impianti che si prevedono di utilizzare;
 - 7) trattamento del rifiuto;
 - 8) sbocco del materiale trattato (riutilizzo);
 - 9) destinazione dei sovralli;
- f) la descrizione delle fasi economiche correlate alle fasi temporali;
- g) l'analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura;
- h) l'individuazione delle fonti di finanziamento, nonché delle modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati;
- i) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del 'piano', con la specifica degli indicatori e dei relativi valori di riferimento;
- l) l'impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard;
- m) gli interventi finalizzati all'autosufficienza impiantistica dell'ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti.

4. L'Autorità d'ambito adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, trasmettendolo entro dieci giorni all'Assessorato regionale dell'energia e di servizi di pubblica utilità. L'Assessorato medesimo, entro i successivi novanta giorni, verifica la conformità del piano d'ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine di novanta giorni, calcolato al netto del lasso di tempo necessario per l'acquisizione delle informazioni supplementari, il piano d'ambito acquisisce piena efficacia.

5. Il piano d'ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione e sono sottoposte alla verifica di conformità.

6. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che abbiano ottenuto l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.

7. La mancata adozione del piano d'ambito preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti».

Comunico che all'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, soppressivi rispettivamente dell'intero articolo 10 e dei commi da 1 a 7.

- dalla Commissione:

emendamento 10.1:

Al comma 3, lettera e), punto 6) dopo le parole “prevedono di utilizzare” aggiungere le parole “ad integrazione di quelli già esistenti”;

- dal Governo:

emendamento 10.11:

Al comma 4 le parole “L’Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “la SRR”;

- dagli onorevoli Caputo, Falcone, Vinciullo, Pogliese:

emendamento 10.2:

Al comma 4 prima della parola “adotta” aggiungere la parola “redige”.

PRESIDENTE. Si passa all’esame degli emendamenti.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Si passa all’emendamento 10.1, a firma dell’onorevole Mancuso.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste poche parole ‘*ad integrazione di quelli già esistenti*’ salverebbero la Regione da molti contenziosi.

La mancata previsione, infatti, determinerebbe contenziosi e doppiioni di impianti (che già esistono) che l’ATO non utilizza. Dobbiamo anche tenere conto che molti impianti esistenti sono stati finanziati con fondi pubblici (ricordo la 488 e tutta una serie di previsioni). Con questo emendamento si vuole valorizzare ciò che esiste e sottolineare che gli investimenti sono stati fatti a carico dei cittadini. Invito quindi l’Aula ad approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento 10.1. Il parere del Governo?

PIETRO CARMELO RUSSO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’emendamento 10.7, a firma Caronia, Ruggirello, De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 10.11 del Governo, un emendamento tecnico. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 10.2, a firma degli onorevoli Caputo, Falcone ed altri.

CAPUTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, le chiederei di rinviare la votazione dell'articolo 10, considerato che riguarda le regole degli ambiti e che all'articolo 5 abbiamo già votato anche la previsione degli ambiti e anche regolazioni diverse (faccio riferimento alla provincia di Messina, dove le isole sono in un ambito e l'altra parte del territorio in un altro ambito). In sostanza, bisogna capire se l'articolo 10 sotto il profilo tecnico funziona anche nel caso di due ambiti; in caso contrario, il Governo potrebbe presentare un emendamento per regolare la questione.

Un'altra strada potrebbe essere, signor Presidente, quella di votarlo adesso e, se dovessero sorgere problemi, intervenire successivamente ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che nascessero equivoci.

Abbiamo approvato un emendamento del Governo che sostituisce, in tutti gli articoli, l'Autorità d'Ambito con la SRR. Il comma 4 dell'articolo 10 prevede che la SRR approva il piano d'ambito. Cosa vuol dire? Vuol dire che la SRR approva il piano d'ambito relativo alla porzione di territorio di cui è competente. Non siamo più in ambito provinciale, l'ambito è quello di cui la SRR è competente. In altre parole, nelle isole minori la SRR che si costituirà sarà competente per il piano d'ambito delle stesse; chiaro? Chiaro nel senso che interpretiamo tutti alla stessa maniera? L'obiezione del presidente Mancuso produce, invece, un'altra interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Sull'ordine dei lavori

DE LUCA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, signor Assessore, onorevoli colleghi, abbiamo ritirato tutti gli emendamenti soppressivi, mantenendo l'impegno assunto qualche giorno fa a seguito di una condizione che era stata posta insieme ad altre che sono state anche discusse col Governo.

Ebbene, noi stasera chiediamo che vengano confermate e chiarite, onde evitare che si facciano delle fughe in avanti che non servono.

Il primo aspetto che voglio ricordare a quest'Aula riguarda l'articolo 18, relativo a norme finali e transitorie.

Presidente dell'Assemblea, mi rivolgo anche a lei che in questi giorni ha giustamente spronato il Parlamento a lavorare anche di sabato e domenica: questo provvedimento legislativo necessita di copertura finanziaria sì o no?

È stato detto di sì; infatti, il Governo, per bocca dell'Assessore all'energia - preciso che ha letto una dichiarazione del Presidente della Regione, anzi si trattava di una dichiarazione dell'Assessore condivisa -, ha parlato di una copertura finanziaria che il Governo dovrebbe garantire con il disegno di legge finanziaria in discussione a breve. Questo è fondamentale chiarirlo, perché l'efficacia di questo provvedimento, i suoi effetti, l'entrata in vigore si intrecciano con l'approvazione del bilancio e della finanziaria.

E' bene chiarirlo perché delle due l'una: o la dichiarazione del Governo non corrisponde alla realtà (cosa che non penso assolutamente) oppure dobbiamo entrare nell'ottica che questo provvedimento sarà approvato un secondo dopo l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio.

E su questo ci dobbiamo mettere d'accordo ora!

Noi abbiamo ritirato gli emendamenti chiedendo specifiche garanzie e impegni al Governo su una vicenda che avevamo già sollevato e cioè sul fatto che non eravamo d'accordo a che questo miliardo e mezzo si caricasse semplicemente *tout court* ai comuni, come prevede l'articolo 61 della finanziaria dello scorso anno.

Su questa questione il Governo ha dato una risposta e io ora, Presidente, chiedo che il Governo non soltanto confermi questa volontà, ma chiarisca una volta per tutte come ci dobbiamo articolare rispetto ad una finanziaria che ancora in Commissione Bilancio non è stata discussa (per la verità, non siamo neanche alla discussione generale), affinché, se scattasse un ragionamento di merito anche su questo provvedimento, si eviti poi quell'atteggiamento per il quale si ritarda la norma non sapendo, o meglio, sapendo già che questa norma entrerà in vigore probabilmente a maggio o, se si approvano immediatamente la finanziaria ed il bilancio, subito dopo.

Questo punto è fondamentale e desidero una risposta chiara e definitiva, onde poter continuare a mantenere l'impegno che abbiamo assunto con questa Presidenza e con l'Assemblea, cioè quello di ritirare gli emendamenti soppressivi.

Diversamente, signor Presidente - e lo dico ora, perché prima formalmente non l'ho voluto fare, gli emendamenti soppressivi non si intenderanno ritirati, ma dovranno essere discussi uno per uno.

Un'altra questione riguarda l'articolo 6, che abbiamo accantonato la settimana scorsa.

In proposito, non riesco a comprendere questo modo di operare, cioè non capisco perché continui a rimanere accantonato. Credo che il Governo sia già pronto, abbia le idee chiare su come chiudere questa questione.

Perché sollevo il problema dell'articolo 6? Perché il Governo ha presentato, senza alcun ragionamento preventivo, un emendamento, il 6.31.1.18, che introduce criteri assolutamente non condivisi e improvvisati – mi permetto di dire – per quanto riguarda la possibilità di costituire queste società in deroga ai principi che abbiamo già stabilito.

Anche su questo punto chiedo che il Governo sia chiaro una volta per tutte e che l'Assemblea si esprima. L'avevamo già detto che non eravamo d'accordo all'individuazione di criteri ulteriori, come, invece, è stato fatto, mortificando tutta una serie di ambiti che hanno operato correttamente sotto altri profili e che sicuramente per quanto riguarda la gestione e i risultati sono stati molto più corretti e molto più efficienti ed efficaci rispetto all'elemento di distinzione della raccolta differenziata.

Conseguentemente chiedo che venga ripreso l'articolo 6, perché il nostro atteggiamento cambierà in funzione di quella che sarà la decisione finale del Governo sull'articolo. Non ha più senso lasciarlo accantonato, perché la questione normata all'articolo 6 è il cuore della riforma ed è opportuno che si affronti adesso, anziché andare avanti.

Concludendo, signor Presidente, chiedo che si riprenda l'articolo 6 e che il Governo chiarisca una volta per tutte, o meglio, confermi la sua posizione a proposito della copertura finanziaria, in modo tale che ci si intenda su quali sono i tempi e le modalità di entrata in vigore di questa normativa.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, continuerei con l'articolo 11 che non ha emendamenti, dopo di che tornerei all'emendamento articolo 6 bis.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, mi trovo in Aula e sono un po' fuori fase, non riesco più a comprendere di cosa stiamo parlando.

Mi rivolgo al Presidente dell'Assemblea, stiamo esaminando un disegno di legge, stiamo discutendo di un articolo, abbiamo finito di approvarne un altro, dopo di che mi accorgo che ci sono patti, impegni, come se questo Parlamento fosse diventato non più un'Assemblea legislativa, un insieme di persone che rispondono alla Sicilia, come se ancora non fosse abbastanza che stanotte si sono bruciati i cassonetti, che c'è l'immondizia che ci sommerge.

Allora, ci si permette di dire al Presidente: "Guardi che se lei non fa quello che dico io, mantengo i miei emendamenti soppressivi, perché altrimenti non so che cosa succede!"

Signor Presidente, io dico che il ruolo di questa Assemblea va scadendo sempre di più, ma la colpa non è soltanto di noi deputati che, spesso, non facciamo il nostro dovere, non siamo in grado di farlo, il motivo è che le leggi e i regolamenti non vengono più rispettati!

Lei, signor Presidente, sa che ci sono presidenti di commissione che usano le auto di servizio anche di sabato e domenica, pur non spettando loro ed essendo previsto che possano utilizzarle soltanto una tantum e per fini istituzionali?

Lei sa, signor Presidente, che all'interno del Palazzo posteggiano anche i funzionari, con la conseguenza che i deputati debbono lasciare l'auto fuori per mancanza di posti?

Ci sono presidenti che vengono qua a sgolarsi, a parlarci di morale e poi in estate vanno in villeggiatura e si fanno prelevare con l'auto di servizio ...

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, la invito a mantenersi al tema di cui stiamo discutendo. Se ha delle lamentele da fare, le faccia formalmente ed io le invierò alle sedi competenti.

CINTOLA. Le denunce le sto facendo adesso, nel momento in cui parlo qui, in Aula, parlo e ufficializzo quello che dico.

Le voglio anche dire, Presidente, con tutto il rispetto che le porto, ma come facciamo a dire, come sta facendo anche lei, affrontiamo ora l'articolo 11, poi torniamo all'articolo 6 ... Che cosa è, un balletto? Una danza? Cos'è quello che facciamo? E allora posso alzarmi io e dire: "No, facciamo l'articolo 9!" Lei potrebbe dire "va bene" oppure "no, lo saltiamo ed andiamo all'articolo 14. Ma siamo in un Parlamento, non siamo a Roccapalumba!"

Io mi vergogno, signor Presidente, dico soltanto questo. Io mi vergogno! Lei si vergogna? Io, sì!

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, sto cercando di condurre in porto questa legge; se lei ha un sistema migliore del mio, la invito a darmi qualche suggerimento.

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numeri 525-528/A

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

«Articolo 11

Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione, gli enti locali e l'Autorità d'ambito, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono, attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-2013:

a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

c) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

2. La Regione promuove con soggetti pubblici e privati accordi che definiscono specifiche linee di azione per favorire la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-2013.

3. L'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità predispone ulteriori linee guida per indirizzare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

4. La Regione definisce iniziative per l'attivazione degli accordi e dei contratti di programma previsti dall'articolo 206 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l'introduzione nel territorio dei criteri di fiscalità ecologica di riduzione, prevenzione e minimizzazione dei rifiuti oltre che per stimolare la creazione di nuove imprese nel campo delle nuove tecnologie ambientali, del riciclo e riuso dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile e promuovere la realizzazione completa delle filiere produttive per il riciclaggio delle materie da rifiuto.».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 11.6:

Al comma 1, le parole “l’Autorità d’ambito” sono sostituite con le parole “le Società consortili di cui al precedente art. 6 (SRR)”.

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, soppressivi rispettivamente dell’intero articolo e dei commi da 1 a 5.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l’emendamento 11.6, del Governo. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 11, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Prima di passare all’articolo 12, ritorniamo agli articoli accantonati.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, credo che dobbiamo tutti recuperare un minimo di serenità. E’ a tutti noto che in questo provvedimento legislativo ci sono nodi politici irrisolti e che, prima o poi, dovranno essere sciolti dall’Aula.

Per non appesantire il percorso di approvazione della legge, eviterei di ritornare su quei nodi politici, che potremo e dovremo affrontare da qui a qualche ora, e procederei con l’esame del testo approvando tutta quelle norme che sono largamente condivise e che ci consentono di andare avanti.

Per quanto attiene la questione posta dall’onorevole De Luca, desidero ricordare che in sede di Conferenza dei capigruppo, con decisione unanime, abbiamo stabilito a proposito del testo in discussione di separare gli aspetti che attengono alla riforma organizzativa dalle questioni di natura finanziaria, che non potranno che trovare la loro naturale collocazione nella legge finanziaria e nella legge di bilancio. Questa è stata la decisione assunta.

Ora, che questo - non per un atto di furbizia -, onorevole De Luca, perché tutti noi ... sarà sbagliato, ma questa è la decisione assunta - ripeto - dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari e che l'Aula ha accettato...

DE LUCA. E che vuol dire, che è già legge?

CRACOLICI. In questo caso, l'Aula si è già determinata. Evitiamo, quindi - su questo ha ragione l'onorevole Cintola - di trasformare il Parlamento in una sede dove si gioca a ping-pong.

Abbiamo assunto una decisione, l'Aula si è determinata. Basta: andiamo avanti!

Ripeto, non per un atto di furbizia, perché non c'è qualcuno che ha più a cuore degli altri la sostenibilità finanziaria dei comuni; nessuno di noi lavora per mandare a ramengo i bilanci dei comuni. Forse il vero problema è che qualcuno dovrebbe, prima di parlare, conoscere complessivamente le cose di cui stiamo parlando.

Detto questo, ritengo che la questione finanziaria troverà la sua sede naturale, ma oggi non possiamo fare altro, non possiamo fare altro.

Ricordo, altresì, ai colleghi che stiamo affrontando il testo legislativo in costanza di esercizio provvisorio, che non può determinare obblighi e impegni finanziari se non per dodicesimi di bilancio. Le questioni non si possono porre strumentalmente, anche se, ovviamente, ritengo che questa dovrà trovare comunque una soluzione e che si stia lavorando per trovarne una che eviti di considerare i comuni i nemici della Regione; sarebbe davvero singolare ragionare in questi termini.

Per quanto riguarda l'aspetto complessivo - io direi - proviamo a liberare il disegno di legge da tutte quelle norme sulle quali c'è condivisione e, poi, alla fine, affrontiamo gli aspetti controversi, compresi quelli contenuti nell'emendamento aggiuntivo articolo 6 bis.

Dobbiamo ricordare, infatti, che l'emendamento 6 bis è un articolo aggiuntivo, che l'articolo 6 è stato approvato, quindi potrebbe essere esaminato anche dopo l'articolo 18, un articolo che presenta alcuni nodi e che necessita di un approfondimento e di discussione. Mi riferisco ai poteri, ai Commissari, eccetera, eccetera, questioni sulle quali è giusto che si dibatta.

Concludendo, signor Presidente, colleghi, procediamo con gli articoli 13, 14 e 15, che sono norme abbastanza semplici da approvare, andiamo avanti con la procedura fin qui seguita non perché non si debbano affrontare i problemi, ma perché, così come in altri momenti, cercheremo di affrontare i problemi quando si saranno presentati. Evitiamo di fare un passo indietro per non voler farne uno in avanti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sull'emendamento articolo 6 bis abbiamo trasferito alcuni emendamenti che erano stati presentati all'articolo 9. Su questi testi c'è bisogno di una riscrittura complessiva da parte del Governo.

Se il Governo è pronto potremmo farlo adesso; diversamente dovrei sospendere la seduta per il tempo necessario alla riscrittura.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Ringrazio per la fiducia, ma non sono ancora pronto.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con gli altri articoli.

Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

«Art. 12.

Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero

1. La Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi statali e comunitari in materia, promuove lo sviluppo della raccolta differenziata e del recupero di materia tramite strumenti che riguardano in particolare:

a) azioni e strumenti incentivanti finalizzati a favorire la riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata in grado di assicurare alte percentuali di intercettazione, in particolare mediante il sistema di raccolta porta a porta;

b) iniziative incentivanti volte ad assicurare un elevato recupero delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata ed il collocamento sul mercato del materiale riciclato;

c) l'attivazione di forme di comunicazione e sensibilizzazione;

d) la stipulazione di accordi e intese con soggetti pubblici e privati, tra i quali i consorzi nazionali di filiera di cui al decreto legislativo 152/2006.

2. La Regione, indica nel piano di bonifica delle aree inquinate e, più in generale, in tutti gli strumenti di pianificazione interessati al ripristino di particolari aree, gli interventi per i quali può essere impiegata nelle operazioni di ripristino la frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dai sistemi di trattamento prima del conferimento in discarica e le caratteristiche della stessa in rapporto ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4, rispettivamente soppressivi dell'intero articolo e dei commi 1 e 2.

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

emendamento 12.3:

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di attivare idonei strumenti economici finalizzati all'incremento della raccolta differenziata anche attraverso la creazione di nuove opportunità di sviluppo, trovano applicazione:

a) le misure contenute nel D.M. 8 maggio 2003, n. 203, affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico operanti nel territorio della regione coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti dal riuso e riciclo di materie derivanti dalla raccolta differenziata, nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

b) le misure contenute nel Piano Nazionale di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, Green Public Procurement (G.P.P.), di cui alla Strategia di Lisbona, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 aprile 2008.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, emana con proprio decreto le disposizioni attuative del precedente comma 1 e quelle necessarie a promuovere le produzioni di beni materiali mediante l'impiego di materie derivanti dalla raccolta differenziata,

rispondenti alle operazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE, incluso l'accesso prioritario ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, purché tali produzioni utilizzino una quota non inferiore al 30% di rifiuti che devono provenire da raccolta effettuata nella Regione.

3. La Regione promuove, con le reti della media e grande distribuzione di vendita, protocolli d'intesa finalizzati alla riduzione degli imballaggi e dei contenitori monouso, al maggiore impiego di imballaggi riutilizzabili ed alla diffusione di prodotti sfusi con erogatori alla spina, nonché ad ogni altra idonea iniziativa indirizzata alla riduzione, prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti.

- dagli onorevoli Faraone, Cracolici, Panarello, Apprendi:

emendamento 12.5:

Al comma 1, lettera b), dopo le parole 'iniziative incentivanti' aggiungere le parole 'riconosciute innovative, ad alto contenuto culturale, legale e sociale, sviluppate e gestite totalmente da soggetti giuridici che al 31/12/2009 abbiano sede legale in Sicilia e'.

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4.

Colgo l'occasione per sollevare nuovamente una questione di merito.

Non so cosa la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari abbia deliberato, ma prendo atto di quello che ha detto l'onorevole Cracolici, che comunque cozza con le dichiarazioni che ha fatto il Governo qualche settimana fa.

Detto questo, io pongo una questione molto chiara: desidero capire una volta per tutte se il disegno di legge al nostro esame, a prescindere da ciò che ha stabilito la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che comunque non può violare i principi di ordine generale, può diventare legge senza avere copertura finanziaria, al di là poi della questione di merito su chi difende o no i comuni, argomento di cui discuteremo al momento opportuno.

A proposito della copertura finanziaria del disegno di legge, desidero una risposta chiara e definitiva, dato che a tutt'oggi nessuno ha risposto.

Secondo le mie modestissime conoscenze, sono convinto che questa normativa non possa essere approvata senza copertura finanziaria, minima o massima che sia, ma deve avere una copertura finanziaria.

L'Assessore per l'economia è qui presente, il Governo già qualche settimana addietro aveva assicurato la copertura finanziaria e nessuno dei capigruppo ha preso la parola in quella seduta, quando il Governo ha fatto questa dichiarazione. Che il collega Cracolici oggi si ricordi in ritardo di un deliberato unanime della Conferenza dei capigruppo che diventa 'legge', francamente è una cosa che per quanto mi riguarda non rileva affatto, perché cozza con la dichiarazione fatta in precedenza dal Governo.

Allora, ritorno alla domanda originaria: questo disegno di legge richiede copertura finanziaria sì o no? Il Governo mi risponda; lo chiedo all'Assessore per l'economia, che è colui il quale è titolato a rispondere, considerato che si tratta di questione finanziaria.

E allora, visto che da questo pulpito tutti quanti prendiamo la parola e difendiamo i comuni in modo altalenante, chiedo formalmente all'Assessore per l'economia cosa ha previsto, cosa sta prevedendo il Governo nella finanziaria a proposito di questo disegno di legge, in modo tale che

l'Assemblea sappia una volta per tutte, al di là di quelle che sono state le decisioni della Conferenza dei capigruppo, se nell'attuale previsione finanziaria c'è una cifra e qual è questa cifra, e vista, altresì, l'indicazione bizzarra assunta in Conferenza dei capigruppo e data alla Commissione, di estrapolare la parte normativa da quella finanziaria, come se sotto il profilo finanziario volessimo fare leggi a futura memoria.

Signor Presidente, credo sia fondamentale avere una risposta esaustiva su questo punto.

Per rispondere anche a chi mi ha preceduto, chiarisco che la mia richiesta di riprendere l'emendamento articolo 6 bis andava esattamente nella direzione di dare un ordine alle cose; continuo a non capire, infatti, perché dobbiamo andare avanti tralasciando articoli accantonati.

Ieri sera non è stata una questione semplicemente strumentale, ma una questione di chiarezza, anche perché su questo non ci sono stati patti, onorevole Cintola; ci sono stati dibattiti pubblici alla luce del sole e soprattutto c'è stato un confronto molto sereno e concreto su temi.

Questo voglio chiarirlo una volta per tutte, perché lei, onorevole Cintola, non può ascrivermi in categorie strane che non mi appartengono, forse ad altri sì, ma a me non appartengono e neanche all'Assessore. Assessore, prendo le sue difese questa volta!

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4.

Onorevole De Luca, fermo restando che sulla questione della copertura finanziaria adesso sentiremo il Governo, per quanto riguarda il suo riferimento alla separazione dei due disegni di legge, la inviterei a leggere la prima pagina del fascicolo contenente il testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso presentati, nella quale c'è scritto esattamente l'iter che abbiamo stabilito in Conferenza dei Capigruppo per quanto riguarda il testo oggi in discussione, di cui, peraltro, abbiamo già dato comunicazione.

DE LUCA. Sì, lo so, l'ho letta.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, ne do lettura: "Nella seduta d'Aula del 23 febbraio è stata comunicata la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, svoltasi in pari data, con le indicazioni per la Commissione di stralciare le disposizioni comportanti spesa e di concludere l'esame dei profili ordinamentali per il successivo esame dell'Assemblea. Stiamo seguendo esattamente il dettato della Conferenza dei capigruppo.

DE LUCA. Io ho chiesto se si può fare.

PRESIDENTE. Assolutamente sì, è previsto, si può fare; diversamente non l'avremmo fatto. Per quanto riguarda l'aspetto della copertura finanziaria, è chiaro che tutto questo faceva riferimento anche alla legge finanziaria che dovremmo approvare teoricamente entro questo mese.

CIMINO, *assessore per l'economia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMINO, *assessore per l'economia*. Signor Presidente, intervengo per chiarire le legittime perplessità dell'onorevole Cateno De Luca.

Voglio ribadire come questa legge che riforma il sistema della gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati è una riforma di grande importanza per il Governo della Regione e ritengo per l'intera Assemblea.

Questa legge è assolutamente necessaria per evitare alla Sicilia le gravi emergenze che altre regioni del Sud, purtroppo, hanno vissuto ed è strutturata tecnicamente come una legge che non determina un aggravio di spesa per i costi della Regione.

Noi siamo, comunque, pienamente convinti che qualsiasi iniziativa che tecnicamente dovesse richiedere una copertura finanziaria già da domani in Commissione Bilancio siamo pronti ad intervenire, perché gli uffici dell'assessore Russo tecnicamente stanno determinando il quantum necessario per rendere questa legge pienamente applicabile.

Posto che vi è la piena disponibilità del Governo, del Dipartimento e della Ragioneria generale a dare copertura a questo disegno di legge per il pregresso, che è necessario determinare, voglio ribadire l'impegno a lavorare in piena collaborazione, secondo il calendario definito dal presidente Cascio nei giorni addietro, dopo il varo di questo provvedimento legislativo all'immediata attivazione del percorso della finanziaria e del bilancio proprio perché nel documento finanziario si possa determinare quanto richiesto dall'assessore Russo per rendere immediatamente operativa questa legge.

DE LUCA. Un orientamento di massima?

CIMINO, *assessore per l'economia*. L'orientamento di massima sarà determinato con gli uffici e con la Commissione Bilancio.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, signori deputati, non posso che confermare, anche perché è comodissimo, quanto riportato dal resoconto stenografico. E, tuttavia, siccome mi sforzo talvolta di essere una persona seria, ribadisco che nel disegno di legge originario, dove era prevista la parte finanziaria per il pregresso - è inutile che ce lo nascondiamo, il problema non è l'avvenire, il problema è la massa finanziaria che si aggrava vieppiù -, era stata inserita una quota a carico della Regione siciliana per tutti quei comuni che erano stati essi virtuosi (non gli ATO ma i comuni) avendo raggiunto una soglia di copertura finanziaria soddisfacente.

Ora, io non ricordo quale fosse la soglia, il 75, l'80 per cento, quindi su quel delta - vado a memoria - ma nella ipotesi primigenia che avevo redatto la Regione assumeva a proprio integrale carico, avrebbe assunto a proprio integrale carico il delta finanziario dei comuni che avevano un margine di contribuzione non inferiore credo all'80 per cento. E' chiaro? Mi spiego meglio.

L'articolo 21, comma 17, della legge 19 del 2005 prevede che il costo per il servizio sia ad integrale carico dei comuni. Questo ci ha indotto ad una riflessione: è mai possibile trattare nello stesso modo i comuni che non hanno concorso sufficientemente alla copertura dei costi e quelli che invece si sono sforzati e che hanno gravato i cittadini? Non è possibile. L'idea era per i comuni che sono stati bravi nella copertura dei costi e che però, per quanto si siano sforzati, non ce l'hanno fatta, quindi sono arrivati al 75, all'80 per cento, non ricordo quale fosse la percentuale, il delta che li separava dalla integrale copertura dei costi, io avevo proposto, ma era una mia proposta personale che non è mai stata deliberata dalla Giunta, che venisse posto a carico della Regione siciliana, ed è una bella cifra, attenzione ...

DE LUCA. Mi pare che fossero 400 milioni di euro!

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Dopodiché, così come ho detto in quella dichiarazione, c'è l'impegno del Governo di verificare, Dipartimento bilancio, Dipartimento acque e rifiuti e Uffici dell'Assemblea, così il dialogo è un po' meno sincopato di quanto non sia stato ad oggi, di verificare soluzioni costituzionalmente compatibili per articolare l'intervento di anticipazione, sostegno chiamiamolo così, ai comuni per la copertura del residuo. Bisogna, infatti, trovare soluzioni costituzionalmente compatibili, poiché sulle anticipazioni, sui fondi di rotazione, ci sono numerose pronunce della Corte costituzionale che rendono il percorso non un'autostrada dritta, diciamo, per stare alla sua provincia, la 113 Settentrionale sicula.

Quindi, il Governo si sta impegnando per assumere a proprio integrale carico parte del debito, e questo per i comuni più virtuosi, per quelli che sono stati più bravi (sarei un comunista se dicessi che bisogna trattare tutti alla stessa maniera, chi ha contribuito al 10 per cento e chi ha contribuito al 90 per cento, ad ognuno secondo i propri bisogni è una logica che non appartiene più a questo mondo occidentale), dunque ad ognuno secondo quel che ha dato: chi molto ha dato molto avrà, chi non si è impegnato non può essere trattato allo stesso modo dei primi.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, procedevamo bene nei lavori parlamentari, ma le dichiarazioni di circostanza dell'assessore Cimino sono un'offesa per tutto il Parlamento. Sono un'offesa perché l'Assessore ci ha anticipato poc'anzi tutta una serie di proposizioni o, addirittura, di azioni che saranno avviate da qui a qualche ora che non è riuscito a mettere in campo nel corso di quest'ultimo anno e mezzo.

Ricordo all'assessore Cimino che lui è stato l'assessore che non ha potuto dare copertura finanziaria al disegno di legge n. 280 riguardante l'organizzazione territoriale e la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani di circa un anno e mezzo fa che ancora giace presso la Commissione bilancio e che si è dovuto ricorrere ad altri disegni di leggi e a numerose riunioni per giungere al risultato di poter esitare un testo che esula da quelle che sono le eventuali azioni economiche da parte del bilancio regionale.

Da qui a dire che domani in Commissione bilancio sarà data copertura finanziaria per quello che serve mi sembra veramente azzardato, mi sembra che si stia andando molto oltre. Infatti, se lei avesse seguito le azioni e le convocazioni delle Commissioni e quello che ci siamo detti anche in Conferenza dei capigruppo ... lei sa meglio di noi che non è assolutamente possibile in questo momento dare copertura finanziaria, così come si deve dare copertura finanziaria a tutta la riforma dei rifiuti.

Rabbonire l'onorevole De Luca affinché stia buono, non metta in discussione l'azione che il Parlamento sta portando avanti con le dovute considerazioni per raggiungere la finalità di avere un testo che possa essere quanto meno di indirizzo per l'eventuale discussione in finanziaria, mi sembra veramente troppo, e non perché nei confronti dell'onorevole De Luca abbia dei risentimenti, ma perché mi sembra inopportuno appropriarsi di minuti importanti che tutto il Parlamento poteva adoperare per continuare nell'azione di approvazione del disegno di legge.

L'Assessore per l'economia ha aperto di nuovo il fronte e lo ha fatto in maniera, secondo me, fuori da quelle che sono state le considerazioni emerse nelle numerose riunioni che le commissioni parlamentari hanno svolto. E allora, considerato che dobbiamo tenere conto delle posizioni del Governo, ci dica l'assessore Cimino qual è la copertura finanziaria che il Governo vuole dare al disegno di legge, ce lo dica chiaramente oggi, perché io sono convinto che domani la smentirà. Infatti, non è assolutamente possibile prevedere altro se non quello che già l'assessore Russo ha

dichiarato a questo Parlamento, inoltre per realizzare quell'azione politica non abbiamo bisogno delle sue dichiarazioni in Aula secondo le quali domani allo stanziamento necessario provvederà la Commissione bilancio!

Io mi sento preso in giro e glielo dico in modo chiaro e franco. Se lei ritiene di prendere in giro gli altri colleghi parlamentari, lo faccia pure, ma per quanto mi riguarda non tollero più questo atteggiamento.

Se invece l'assessore Cimino ci aiutasse a capire come questo Parlamento in modo serio insieme con il Governo possa condurre in porto una legge complicata, con una difficilissima copertura finanziaria, sia per quanto attiene alla tabella A che alla tabella C, come colmare l'enorme buco provocato, allora ci siamo.

Penso sia più serio procedere come si è deciso in Conferenza dei capigruppo, cioè tralasciando le questioni tecniche di natura economica e finanziaria per affrontarle quando sarà il momento. L'assessore per l'economia, fra qualche mese, interverrà in Commissione per vedere qual è la possibile azione da proporre al Parlamento, in quella sede ne riparleremo.

Anticipare ad oggi tutto questo significherebbe aprire un dibattito che non finisce mai. Ero convinto che le parole dell'onorevole Cracolici fossero servite a tutto il Parlamento, invece mi sembra di capire che le sue parole siano cadute nel vuoto ...

CRACOLICI. Come capita spesso.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. No, non capita spesso; rispetto a tutto questo non capisco perché si è voluto interrompere un cammino sereno intervenendo a gamba tesa da parte del Governo e segnatamente dell'onorevole Cimino. Io la invito, Assessore, ad un maggiore rispetto dei parlamentari, perché i parlamentari ormai non si fanno più abbindolare da tutte queste dichiarazioni. *'Tutto va bene madama la marchesa'*, ma non è così, onorevole Cimino, non va affatto bene, ci sono difficoltà enormi in tutti i settori, difficoltà di cui tutti quanti dobbiamo renderci conto, chi sta all'opposizione, soprattutto, e chi sta al Governo un po' meno. Rispetto a questo, per quanto mi riguarda, non le è più consentito venire in quest'Aula e dire: "domani aggiustiamo tutto in Commissione bilancio". Se lei crede, continui pure a dirlo e a farlo, per quanto mi riguarda io non accetterò più questo atteggiamento.

CORDARO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDARO. Signor Presidente, stiamo rischiando di perderci - e questo era il mio timore - dietro ad una serie di questioni di principio che finiranno per disperdersi nei meandri della retorica.

Io vorrei chiedere a tutti i colleghi un'ulteriore sforzo di assunzione di responsabilità.

Presidente Cascio, la Conferenza dei capigruppo aveva stabilito all'unanimità che non si facessero salti, e cioè che tutti gli articoli venissero esaminati in maniera continuativa dal primo fino all'ultimo. Tuttavia, vorrei dire all'onorevole De Luca, del quale condivido le argomentazioni pregnanti, che l'emendamento articolo 6 bis - come correttamente è stato sostenuto - è un articolo aggiuntivo ed è un articolo che ha delle criticità, così come presenta delle criticità l'articolo 18.

Ed allora per tornare all'esame del disegno di legge con quel senso di responsabilità che l'UDC ha dimostrato in queste sedute e con quel senso di responsabilità che mi era sembrato di apprezzare in tutti i gruppi parlamentari, tanto che alcuni colleghi hanno ritirato tutti gli emendamenti - do atto anche all'onorevole Adamo e anche al gruppo dell'MPA, mentre ancora noto che nel PD c'è qualche problema, ma "de minimis" spero - sollecito formalmente il Presidente Cascio a procedere con la discussione di tutti gli articoli che non presentano criticità e a rinviare a domani l'esame

degli articoli 6 bis e 18, ossia i due articoli sui quali ci sono criticità e dei quali il Governo ha preannunciato la riscrittura.

Poiché durante i lavori d'Aula è necessario interloquire con il Governo, a conclusione di questa seduta, diamo la possibilità all'Assessore di riscrivere l'emendamento articolo 6 bis e di perfezionare l'articolo 18. Cerchiamo, se ci riusciamo, una quadra con tutti i gruppi parlamentari.

Personalmente penso che domani questo disegno di legge potrà essere approvato.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 12.3, a firma Cracolici ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

L'emendamento 12.5 è superato.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente chiedo che in sede di coordinamento del disegno di legge sia tradotto in italiano quanto riportato in lingua straniera. Amerei che le leggi della Repubblica italiana fossero scritte in italiano. Nulla di più.

PRESIDENTE. Così resta stabilito. Si riprende l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 e precisamente l'emendamento 9.20.1, di riscrittura dell'emendamento 9.20, e il subemendamento 9.20.1.1, a firma degli onorevoli Cracolici e De Benedictis il cui esame avevamo rinviato all'articolo 12.

DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BENEDICTIS. Signor Presidente, desidero un attimo di attenzione anche da parte del Governo. L'ultimo periodo dell'emendamento, che con il subemendamento intendiamo cassare, riguarda l'intervento della Regione con poteri sostitutivi nei confronti dei comuni commissariati, però facendo riferimento a percentuali dettate dalla finanziaria 2007, che non sono quelle della nostra norma, ed è per questo che ne prevediamo la soppressione.

La parte restante dell'emendamento propone delle misure sanzionatorie nei confronti delle S.R.R. che entro i prossimi due anni non si attesteranno sulle percentuali che abbiamo definito.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli deputati, confesso di avere qualche difficoltà ad orientarmi.

Il subemendamento 9.20.1.1 sopprime l'ultimo periodo, quindi ripristina nella sostanza il 9.20 nella sua originaria stesura, se ho capito bene.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, Assessore, credo che con questo emendamento stiamo affrontando una materia non so fino a che punto di competenza regionale; parliamo, infatti, di tributi, parliamo di una materia per la quale la Sicilia non ha potestà legislativa.

Dobbiamo stare attenti, anche perché queste sono delle sanzioni sui tributi speciali che vengono imposti ai Comuni; sono delle sanzioni previste da una finanziaria nazionale, per cui ipotizzare nel 2013, oggi, delle sanzioni che sono previste dalla norma nazionale facendola diventare nostra, mi sembra po' azzardato, forse rischiamo un'impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

È giusto che ci siano delle "azioni volte a favorire", come indica il testo dell'articolo 12 "la raccolta differenziata e forme di recupero", ma, a mio avviso, non dovremmo imporre sanzioni, che tra l'altro sono pesantissime, per quei comuni che non riuscissero a raggiungere determinati livelli, di raccolta.

Ricordo, tra l'altro, che sono giacenti presso le Commissioni tributarie di tutta la Sicilia numerosissimi ricorsi per l'applicazione dei commi che vanno dal 24 al 41 dell'articolo 3 della legge 549/1995, la famosa legge di razionalizzazione della finanza pubblica del 1995.

Stiamo attenti, quindi, assessore Russo.

Inviterei, dunque, i colleghi firmatari degli emendamenti a ritirarli, in quanto possono avere degli strascichi e delle ricadute pesantissimi nei confronti dei comuni ed inoltre esiste il forte rischio di impugnativa da parte del Commissario dello Stato.

CRACOLICI. Anche a nome dell'onorevole De Benedictis, dichiaro di ritirare l'emendamento 9.20.1 e il subemendamento 9.20.1.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

«Art. 13

Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita

1. Entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i contratti di fornitura di beni e servizi eventualmente in corso, la Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono altresì tenuti, entro il medesimo periodo e per la stessa percentuale, ad utilizzare manufatti di plastica riciclata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità promuove intese e convenzioni con le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e auto smaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio rifiuti.

5. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.»

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, rispettivamente soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 13. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

«Art. 14

Potere sostitutivo

1. A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, su segnalazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

a) mancata istituzione delle Autorità d'ambito o mancata elezione degli organi delle stesse Autorità, nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d'ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle Autorità d'ambito nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, la nomina del commissario straordinario dà luogo alla decadenza degli organi dell'Autorità d'ambito commissariata e all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità amministrativa ed erariale.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

a) l'approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1), lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle Autorità d'ambito;

b) la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari e contestualmente dispone la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 3.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 4 o dalla mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali. In questo caso, l'eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascriversi l'omissione, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 14.7, 14.8, 14.10, 14.11, 14.12, 14.14, 14.17, 14.19, rispettivamente soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1 a 7.

- dal Governo:

emendamento 14.20 (I parte):

Al comma 1, sostituire le parole “commissari straordinari” con le seguenti “commissari ad acta”;

emendamento 14.20 (II parte):

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“ 2. Nelle ipotesi di cui comma 1, lett. b, c, d., la nomina del commissario straordinario dà luogo alla decadenza degli organi della Società consortile commissariata e all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità amministrativa ed erariale. Il commissario straordinario assume altresì la titolarità delle funzioni degli organi della società di scopo di cui all'art. 6. I commissari straordinari durano in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per La Funzione pubblica e l'Autonomie locali, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della Società.”

emendamento 14.20 (III parte):

Al comma 3 lettera a) sostituire le parole “Autorità d'ambito” con “Società consortili di cui all'articolo 6”;

emendamento 14.20 (IV parte):

Il comma 4 è sostituito dal seguente

“4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari e contestualmente dispone la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione. I commissari straordinari durano in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.”.

emendamento 14.20 (V parte):

Al comma 5 sostituire le parole “comma 3” con “comma 4”;

emendamento 14.20 (VI parte):

Al comma 6 sostituire le parole “comma 4” con “comma 3”;

subemendamento 14.20.1 bis, di riscrittura dell'emendamento 14.20 (II parte):

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso, previa diffida, agli adempimenti necessari, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell'esercizio dei relativi poteri, all'adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli Enti locali negli organi della società commissariata ed all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume, altresì, le funzioni rivestite dai sindaci e dal Presidente della Provincia nella società di cui all'articolo 6. I commissari straordinari durano in carica dodici mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell'incarico è disposto con decreto dell'Assessore regionale per la Funzione pubblica e per le Autonomie locali, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della Società”.

subemendamento 14.20.2:

Al comma 3, lettera b), aggiungere dopo il comma 2 le parole “lettere da a) ad h)”.

- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica, Vinciullo:

emendamento 14.1:

Al comma 1, sostituire le parole “commissari straordinari” con le seguenti “commissari ad acta”.

emendamento 14.2:

Al comma 2, dopo le parole “nomina del commissario” sostituire con le seguenti “ad acta dà luogo all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti dei responsabili”.

emendamento 14.3:

Al comma 2, dopo le parole “nomina del commissario” sostituire con le seguenti “ad acta dà luogo all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti dei responsabili”.

emendamento 14.4:

Al comma 5, sostituire le parole “commissari straordinari” con le seguenti “commissari ad acta”.

emendamento 14.5:

Al comma 6, dopo la parola “adottato” cassare le seguenti parole “anche in assenza di previa diffida”.

emendamento 14.6:

Al comma 6, sostituire le parole “commissariamento” con le seguenti “commissariamento ad acta”.

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

emendamento 14.15:

Al comma 2 sostituire le parole ‘commissario straordinario’ con le parole ‘commissario ad acta’
- cassare le parole ‘alla decadenza degli organi dell’Autorità d’ambito commissariata e’

emendamento 14.9 (I parte)

Al comma 1, sostituire le parole “commissari straordinari” con le seguenti “commissari ad acta”.

emendamento 14.9 (II parte):

Al comma 4, sostituire le parole “commissari straordinari” con le seguenti “commissari ad acta”.

emendamento 14.9 (III parte):

Al comma 5, sostituire le parole “commissari straordinari” con le seguenti “commissari ad acta”.

emendamento 14.16:

Al comma 4 sostituire le parole ‘disponendo la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione’ con le parole ‘avviando le consequenziali azioni di responsabilità amministrative ed erariale’.

emendamento 14.18:

Al comma 6 cassare le parole ‘la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascriversi l’omissione, nonché’.

- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:

emendamento 14.13:

Al comma 4 sopprimere le parole da ‘e contestualmente dispone’ fino alle parole ‘debba ascriversi la violazione’.

- dalla Commissione:

emendamento 14.21:

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole “mancata istituzione dell’Autorità d’ambito” con le parole “mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7”.

- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo ed altri:

subemendamento 14.20.1:

Al comma 4 dell’emendamento 14.20 sopprimere le parole da “e contestualmente dispone” fino alle parole “debba ascriversi in violazione”.

PRESIDENTE. Si passa all’esame degli emendamenti.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 14.7 e 14.8.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Si passa all’emendamento 14.1.

BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 14.9 (I parte), a firma Cracolici ed altri.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 14.21, della Commissione.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, si pone il problema che era emerso, se non vado errato, all'articolo 2; infatti, c'è questa commistione di legislazione civile con gli enti locali e si corre il rischio di inficiare tutta una procedura che potrebbe far saltare l'impianto dei poteri che vogliamo attribuire con questa norma.

Ho dei forti dubbi sui commi 1 e 2, ma non ho ancora letto il subemendamento 14.20.1 bis del Governo.

Chiedo, quindi, qualche minuto per valutarne la portata.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito al subemendamento 14.20.1 bis di cui parla l'onorevole Mancuso, mi permetto di dire che esso - così come è stato riformulato - presenta delle criticità.

Mi ero permesso di presentare, assieme con altri colleghi, dei subemendamenti che, però, adesso decadono essendo stata presentata questa nuova formulazione dell'emendamento.

I limiti di questa nuova formulazione consistono nella nomina dei commissari ivi prevista e nel consentire ad essi di insediarsi per dodici mesi e di poter permanere per ulteriori dodici mesi.

Ciò significa, onorevoli colleghi, che stiamo varando una norma ed al contempo ne stiamo decretando la cancellazione. Stiamo riformulando gli ATO come nozione geografica, stiamo prevedendo all'interno degli stessi delle società consortili, poi, però, aggiungiamo "attenzione a non sbagliare", perché in questo caso ogni società consortile verrebbe meno alla sua funzione di organo gestionale e tutto passerebbe in capo ad un commissario, che rimarrebbe dodici mesi più altri dodici.

Assessore Russo, questo significa quasi una premeditazione - mi passi il termine - di commissariamento, quasi una presunzione di colpevolezza di queste nuove istituzioni che stiamo andando a prevedere. E' giusto, invece, prevedere un commissariamento che si limiti a sei mesi. Entro sei mesi il commissario deve consentire la ricostituzione degli organi societari permettendo all'istituzione di funzionare, così come noi adesso stiamo prevedendo.

Presidente Cascio, ha ragione l'onorevole Mancuso, fermiamoci un attimo su questo subemendamento, anche perché riformulerò i miei due subemendamenti adeguandoli a questo del Governo, prevedendo - lo preannuncio - che è giusto il commissariamento dinanzi alle eventuali inadempienze degli organi delle società consortili, però, limitiamo a sei mesi la gestione commissariale, lasso di tempo entro il quale deve esserci un ritorno alla normalità; diversamente - lo ripeto - cancelliamo lo spirito della norma nel momento stesso in cui la proponiamo.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Falcone e dell'Aula tutta sul fatto che il commissariamento non viene disposto perché qualcuno ha evitato di 'cacciare farfalle', ma per ipotesi di assoluta gravità che cito: "Mancata adozione del piano d'ambito, mancata approvazione dei bilanci della S.R.R. e mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio." In pratica, la mancata adozione del piano d'ambito significa che è stato impedito il funzionamento su di un'intera provincia del servizio di raccolta rifiuti!

Se ci fosse la pena di morte, dovresti essere fucilato!

Mancata approvazione dei bilanci: ricordo a me stesso che il disastro, quel miliardo 134 milioni di debiti, dipende dal fatto che non sono stati approvati i bilanci delle società!

Mancato espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio: significa prorogare - io non ho mai paura di quello che dico - ad amici e parenti, come si è fatto negli ultimi 12 anni, i contratti di affidamento del servizio rifiuti!

Si reputa opportuno limitare il commissariamento a sei mesi. Ma niente affatto! E ciò per due ordini di motivi. Il primo è che per fare il piano d'ambito, per espletare la gara - lo ricordo a me stesso - occorrono ottanta giorni fra bando, pubblicazione, invio alla GUCE e così via. Saranno, certamente, non necessari, ma io non voglio nascondermi dietro pastoie burocratiche.

Il secondo motivo è per impedire a chi ha commesso violazioni così gravi di tornare sul "luogo del delitto", considerato che, andando via i commissari straordinari e trattandosi di società consortili che hanno al proprio interno soltanto una determinata tipologia di professionalità, tornerebbero quelle stesse persone.

Quindi, altro che dodici mesi, sono pochi! Se poi saremo stati bravi ad evitare che si ripetano violazioni di così singolare gravità, dodici mesi saranno bastati.

Questo è un punto di assoluta equità rispetto alla gravità delle violazioni e sei mesi potrebbero non essere sufficienti, ripeto, ad approvare il piano d'ambito, il bilancio ed esperire la gara.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, Assessore Russo, questa è una materia complessa. Al di là di quelle che potrebbero essere le inadempienze gravissime eventualmente perpetrate, mi sembra eccessivo affidare per dodici mesi e ancora per ulteriori dodici mesi a funzionari regionali quelle strutture.

Già ne abbiamo abbastanza, la politica interviene su mille cose! Prevedere sanzioni per chi non ottempera a previsioni di legge, va bene, ma affidare a commissari straordinari le azioni nei territori non mi trova assolutamente d'accordo ed, inoltre, nutro dei forti dubbi sotto diversi profili che ciò possa essere fatto.

A questo aggiungo che bisogna riformulare il comma 3 dell'articolo 14, perché l'articolo 4 è stato modificato aggiungendo tutta un'altra serie di previsioni che, certamente, non meritano il commissariamento degli Enti.

Quindi, signor Presidente, ci vuole un ragionamento molto più profondo; tra l'altro, sarebbe opportuno avere un po' dà tempo per consentirci di presentare un subemendamento di riscrittura. Personalmente penso, infatti, che sostituire i sindaci ed i presidenti di provincia per ventiquattro

mesi non dico che equivalga a sostituirli *sine die*, ma, se il mandato dura tre anni e noi li sostituiamo per 24 mesi, è quasi *sine die*.

Posso essere d'accordo eventualmente ad un intervento di sostituzione per l'elezione degli organi che devono ottemperare a quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, ma sostituire un'assemblea elettiva, far venire meno il ruolo dei sindaci, dei presidenti di provincia non mi trova d'accordo, anche perché per mia *forma mentis* sono d'accordo ai commissariamenti negli enti locali, ma la sostituzione fatta dagli enti locali, suggerita, poi, all'Assessorato per l'energia non mi convince.

Io concordo con quanto già previsto nella legge, cioè l'intervento dell'Assessore per l'energia.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19.23, è ripresa alle ore 19.39)

La seduta è ripresa.

Si riprende l'emendamento 14.21, della Commissione. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 14.20 (I parte) del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 14.20.1 bis, di riscrittura dell'emendamento 14.20 (II parte) e concernente il comma 2, a firma del Governo.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 14.10.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

- dalla Commissione:

subemendamenti 14.20.1 bis 2 e 14.20.5, di identico contenuto:

Dopo la parola "diffida" aggiungere le parole "non inferiore a 90 giorni";

- dopo le parole "in carica" sostituire le parole "dodici mesi" con le parole "sei mesi".

- dagli onorevoli Falcone ed altri:

subemendamento 14.20.1 bis 1:

Dopo le parole “all’articolo 6” sostituire le successive con le seguenti: “I commissari straordinari durano in carica sei mesi, prorogabili per un massimo di sei; entro tale periodo provvedono anche alla ricostituzione degli organi statutari.”.

Pongo in votazione i subemendamenti 14.20.1 bis 2 e 14.20.5, aventi contenuto identico, a firma della Commissione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Si passa al subemendamento 14.20.1 bis 1, a firma Falcone ed altri.

FALCONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l’emendamento 14.20.1 bis del Governo, come emendato. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

L’emendamento 14.20 (II parte) è precluso.

Si passa all’emendamento 14.15 a firma Cracolici ed altri.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Si passa all’emendamento 14.2, a firma Buzzanca ed altri.

BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Emendamento 14.11, a firma Caronia, Ruggirello e De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Si passa all’emendamento 14.20 (III parte) del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Favorevole

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato all'emendamento 14.20 (III parte), dagli onorevoli Falcone ed altri, il seguente subemendamento 14.20.4: "È soppressa la lettera b) del comma 3". Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al subemendamento 14.20.2 del Governo all'emendamento 14.20 (III parte). Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 14.20 (III parte), come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 14.12, a firma Caronia, Ruggirello, De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Subemendamento 14.20.1, a firma Di Benedetto ed altri.

DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 14.20 (IV parte), del Governo. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole, con i subemendamenti che già hanno visto il primo testo emendato, cioè "sei mesi più sei e diffida entro 90 giorni", per uniformare il testo all'emendamento 14.20.1 bis. 2.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 14.13, 14.3, 14.9 (II parte), 14.16, tutti al comma 4, sono preclusi. Si passa all'emendamento 14.14, a firma Caronia, Ruggirello, De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 14.4, a firma Buzzanca ed altri.

BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 14.9 (III parte), a firma Cracolici ed altri.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 14.20 (V parte), del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 14.17, a firma Caronia, Ruggirello, De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 14.20 (VI parte), del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 14.5, a firma Buzzanca ed altri.

BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 14.5 e 14.6.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 14.18, a firma Cracolici ed altri.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 14.19, a firma Caronia, Ruggirello, De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 15. Ne do lettura.

«Art. 15.

Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1 Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 18, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle Autorità d'ambito, per la durata e secondo quanto previsto dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le stesse Autorità provvedono ad individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nell'A.T.O. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, l'Autorità d'ambito procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiarerà la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'affidamento da parte del singolo comune è effettuato a condizione che:

a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d'ambito;

b) riassuma a proprio carico il personale a qualsiasi titolo trasferito alle Società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, o corrisponda alla Autorità d'ambito i relativi oneri;

c) assuma a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sull'Autorità d'ambito per la gestione del medesimo servizio nell'intero ATO.

4. Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'Autorità d'ambito individua uno standard medio al quale è parametrata la tariffa di igiene ambientale o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i

comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella definizione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

5. Successivamente alla definitiva determinazione della TIA, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6, laddove il livello dell'imposizione tributaria non sia sufficiente alla copertura dei costi del servizio di gestione integrata nel territorio comunale, i singoli comuni ne dispongono l'incremento ovvero individuano nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 15.2, 15.3, 15.7, 15.9, 15.14, 15.15, rispettivamente soppressivi dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.

- dal Governo:

emendamento 15.17 (I Parte):

Al comma 1 sostituire le parole:

- "dalle Autorità d'ambito, per la durata e secondo quanto previsto dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le stesse Autorità" con "dalle Società consortili di cui al precedente articolo 6 in nome e per conto dei comuni consorziati, per la durata prevista dall'articolo 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le stesse Società";

- "per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale" con "per i comuni consorziati";

- "nell'ATO" con "nella Società consortile".

emendamento 15.17 (II parte):

Al comma 2:

- sostituire le parole "l'Autorità d'ambito" con "Società consortile, anche su segnalazione di singoli comuni";

- aggiungere dopo le parole "a livello nazionale" le parole "o regionale" e dopo le parole "i comuni" le parole "fino all'affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al precedente comma 1".

emendamento 15.17 (III parte):

Alla lettera b) del comma 3 sostituire:

- le parole "riassume a proprio carico" con "utilizzi";

- le parole "o corrisponda all'Autorità d'ambito" con "corrispondendo alla Società consortile";

Alla lettera c) sostituire:

- la parola "assuma" con "mantenga";

- le parole "sull'Autorità d'ambito" con "sulla Società consortile".

emendamento 15.17 (IV parte):

Al comma 4 sostituire le parole “l’Autorità d’ambito” con le parole “la Società consortile”.

subemendamento 15.17.3 all’emendamento 15.17 (I parte):

Dopo le parole “Le stesse società” sono aggiunte le parole “avvalendosi degli UREGA”.

- dagli onorevoli Buzzanca, Pogliese, Caputo, Falcone, Formica, Vinciullo:

emendamento 15.1:

Al comma 1, dopo le parole “comuni stessi.”sostituire il seguito con le seguenti parole “La stipula e la sottoscrizione del contratto d’appalto relativo ai singoli comuni compresi nell’A.T.O. hanno luogo fra l’appaltatore ed il Consorzio, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e che verifica l’esatto adempimento del contratto”.

emendamento 15.10:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Ogni comune ha facoltà singolarmente o associato con altri di ricercare ed individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio nel proprio territorio nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con procedura ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a totale capitale pubblico, favorendo in tale ultima ipotesi le imprese esistenti nel territorio ed i contatti in atto esistenti purché la società scelta ed individuata svolga prevalentemente la propria attività nel comune o nei comuni a favore dei soggetti titolari del capitale sociale e a condizione che:

a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati previsti dal piano d’ambito.

Dopo l’affidamento dei servizi, i comuni per realizzare investimenti che garantiscano efficienza ed economicità e favoriscano il raggiungimento degli obiettivi regionali potranno cedere con gara ad evidenza pubblica, le proprie quote ai privati fino alla concorrenza dell’ottanta per cento, fermo restando i contratti di affidamento stipulati”.

- dagli onorevoli Rinaldi, Ammatuna, Galvagno, Gucciardi, Vitrano:

emendamento 15.4:

Al comma 1 dopo le parole ‘la stipula e la sottoscrizione del’ aggiungere le parole ‘l’eventuale’.

emendamento 15.13:

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3 bis. I comuni possono comunque provvedere ad un’autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio.

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

emendamento 15.5:

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. L’affidamento del servizio di cui al comma 1 può essere articolato in più bacini interni allo stesso Ambito territoriale ottimale, purché di popolazione non inferiore a 200.000 abitanti e sempre che il Piano d’ambito ne giustifichi l’individuazione in termini di economicità, di efficacia ed efficienza del servizio stesso”.

emendamento 15.16:

Aggiungere i seguenti commi:

“6. Le somme provenienti dalla TARSU e della TIA sono impignorabili ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

7. I comuni sono in ogni caso obbligati all’accertamento e dell’aggiornamento dei ruoli per il pagamento della TARSU o TIA ed hanno l’obbligo di cooperare con le Autorità d’ambito e con i soggetti eventualmente incaricati della riscossione anche al fine di ridurre la relativa evasione ed elusione fiscale.”.

- dagli onorevoli Musotto e Arena:

emendamento 15.6:

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Su espressa delega dell’autorità d’ambito, due o più comuni hanno facoltà di associarsi per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti ove sia dimostrato e garantito che possono conseguirsi livelli di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dal piano d’ambito.”.

- dagli onorevoli Panepinto, Galvagno, Di Benedetto, Apprendi:

emendamento 15.8:

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:

“Le superiori disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che provvedono alla gestione diretta del servizio di spezzamento e della raccolta dei rifiuti”.

- dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli, Torregrossa:

emendamento 15.11:

Modificare il comma 3 con il seguente:

“3. Ogni comune ha la facoltà singolarmente o associato con altri di individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio nel proprio territorio nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con procedura ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a totale capitale pubblico, partecipate dai comuni dell’ATO di riferimento purché la società svolga prevalentemente la propria attività a favore dei soggetti titolari del capitale sociale e a condizione che:

a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in qualità e quantità previsti dal piano d’ambito.

b) assuma a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sull’autorità d’ambito per la gestione del medesimo servizio nell’intero ATO.

Dopo l’affidamento dei servizi, i comuni per realizzare investimenti che garantiscano efficienza ed economicità e favoriscano il raggiungimento degli obiettivi regionali potranno cedere con gara ad evidenza pubblica, le proprie quote ai privati fino alla concorrenza dell’ottanta per cento, fermo restando i contratti di affidamento stipulati”.

- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Termine:

emendamento 15.12:

Al comma 3 lettera c) dopo le parole “quota parte” aggiungere le parole “di eventuali disposizioni debitorie e”.

- dalla Commissione:

subemendamento 15.17.2 all'emendamento 15.17 (I parte):

Al comma 1 le parole "per la durata e secondo quanto previsto" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste".

emendamento 15.18:

Al comma 4 le parole "individua e definizione" sono sostituite dalle parole "indica e indicazione".

emendamento 15.19:

Il comma 5 è soppresso.

- dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:

subemendamento 15.17.1 all'emendamento 15.17 (I parte):

Al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole. "La gara di cui al presente comma può essere articolata per lotti riferiti ad un bacino di utenza non inferiore a 200.000 abitanti.".

subemendamento 15.16.1:

Sostituire le parole "Autorità d'ambito" con la parola "SRR".

Si passa all'esame degli emendamenti.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.7 e 15.9.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 15.17 (I parte) ed ai relativi subemendamenti.

Pongo in votazione il subemendamento 15.17.2, a firma della Commissione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa a subemendamento 15.17.3, del Governo.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, Assessore Russo, ritengo che inserendo la previsione che ci si debba avvalere degli UREGA, andiamo a creare ulteriori pastoie burocratiche. Se è un fatto obbligatorio, facciamolo (è obbligatorio sopra una certa soglia), ma se più in là approvassimo la norma sugli ex ATO virtuosi, ci potrebbero essere degli appalti che sono sotto soglia. Tuttavia,

poiché sto esprimendo un parere esclusivamente e squisitamente personale, l'Aula e il Governo possono andare oltre.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, signori deputati, segnalo che oggi un appalto di un ATO costa 42 milioni di euro. Sarei felicissimo se riuscissimo a ridurlo nell'arco di un quinquennio di 1/3; saremmo a circa 34 milioni di euro, ben al di sopra di quel tetto.

FALCONE. Ma si tratta di servizi!

RUSSO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Per carità, però, avremmo la garanzia di una gestione uniforme delle gare su tutto il territorio regionale, il che non mi pare una questione da sottovalutare.

INCARDONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCARDONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Falcone, opportunamente, faceva riferimento all'emendamento articolo 6 bis, cioè all'emendamento che è stato accantonato e che tratta di 'ATO virtuosi', il quale, a questo punto, andrebbe discusso ora in Aula per fare in modo che, anche l'emendamento che adesso è al nostro esame, si possa affrontare con la piena consapevolezza di una norma che, se inserita, ha una certa valenza, se non inserita cambia i propri effetti in ordine ad alcuni articoli del disegno di legge in discussione.

Propongo, quindi, signor Presidente, di riprendere l'emendamento accantonato e di discutere successivamente tutti gli altri articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 15.17.3, del Governo. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa al subemendamento 15.17.1, degli onorevoli Cracolici e De Benedictis.

CRACOLICI. Anche a nome dell'onorevole De Benedictis, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 15.17 (I parte) del Governo. Assessore Russo, gli Uffici fanno presente che il riferimento dovrebbe essere all'articolo 201, non all'articolo 202.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. No, non può essere in riferimento all'articolo 201, e certamente c'è un emendamento che modificava questo, forse è un emendamento della Commissione ...

PRESIDENTE. E' stato inserito 'secondo quanto previsto'. Pongo in votazione l'emendamento 15.17 (I parte) del Governo. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe il caso di aggiungere al comma 1 dell'articolo 15 - e lo potremo fare con un emendamento ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento -, laddove è citato il decreto legge 112 del 2008, la dizione "e successive modificazioni", poiché quel decreto legge è stato modificato ulteriormente dopo la conversione in legge.

PRESIDENTE. Possiamo aggiungere 'e successive modifiche ed integrazioni'.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. La precisazione è opportuna, ma non indispensabile, considerato che nel testo al nostro esame c'è l'articolo 19, una norma di rinvio dinamico alla legislazione statale; quindi, possiamo anche evitarlo.

PRESIDENTE. Intanto, aggiungiamo al comma 1 dell'articolo 15, dopo il termine '133' le parole "e successive modifiche ed integrazioni".

Si passa all'emendamento 15.1, degli onorevoli Buzzanca ed altri.

BUZZANCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 15.4, degli onorevoli Rinaldi ed altri, è precluso.

Si passa all'emendamento 15.5, degli onorevoli Cracolici ed altri.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 15.6, degli onorevoli Musotto ed altri, è precluso.

Si passa all'emendamento 15.13, degli onorevoli Rinaldi ed altri.

RINALDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 15.17 (II parte), del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti 15.8, degli onorevoli Panepinto ed altri, 15.10, degli onorevoli Buzzanca ed altri e 15.11, degli onorevoli Corona ed altri, sono preclusi.

Si passa all'emendamento 15.17 (III parte), del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 15.12, degli onorevoli Di Benedetto ed altri.

DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 15.14, degli onorevoli Caronia ed altri.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 15.17 (IV parte), del Governo. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 15.15, degli onorevoli Caronia ed altri.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

DE BENEDICTIS. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 15.16 e il subemendamento 15.16.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 15.18, della Commissione. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Emendamento 15.19, della Commissione. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

«Articolo 16

Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti

1. Al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio di gestione integrata dei rifiuti, sia relativamente agli affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti oltre che in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana un capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di un contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche in variante al contratto principale, i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i consorzi d'ambito e i comuni.

2. Ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, l'Autorità d'ambito definisce altresì un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4 rispettivamente soppressivi dell'intero articolo e dei commi 1 e 2.

- dagli onorevoli Gucciardi, Ferrara, Vitrano, Picciolo:

emendamento 16.3:

Al comma 1 dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” aggiungere le parole “ad eccezione di quelli preposti agli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 5, comma 3”.

PRESIDENTE. Si passa all’emendamento 16.1, degli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. Emendamento 16.3, degli onorevoli Gucciardi ed altri.

GUCCIARDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l’articolo 16. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato)

Si passa all’articolo 17. Ne do lettura:

«Articolo 17

Accelerazione delle procedure autorizzative

1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il Dipartimento competente dell’Assessorato regionale per l’energia ed i servizi pubblici adotta le procedure di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 152/06 e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento.

2. Entro quindici giorni dall’acquisizione dell’istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l’istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego.

4 Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente Dipartimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.8, 17.10, 17.11, soppressivi rispettivamente dell'intero articolo e dei commi da 1 a 5.

- dagli onorevoli Musotto e Ruggirello:

emendamento 17.3:

Al comma 1 dopo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" aggiungere il seguente periodo "ad eccezione di quelli preposti agli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 3".

- dalla Commissione:

emendamento 17.1:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il responsabile procede comunque all'adozione del provvedimento finale entro e non oltre 180 giorni dalla richiesta a mezzo conferenza di servizi disciplinata con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e seguenti".

emendamento 17.2:

Sopprimere il comma 3.

- dagli onorevoli Corona, Bosco, Limoli e Torregrossa:

emendamento 17.7:

Al comma 2 sostituire le parole "tre mesi" con "due mesi"

emendamento 17.9:

Al comma 3 sostituire la parola "centocinquanta" con "centoventi".

PRESIDENTE. Si inizia con l'emendamento 17.4, a firma Caronia, Ruggirello e De Luca.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.8, 17.10, 17.11.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 17.3, degli onorevoli Musotto e Ruggirello.

MUSOTTO. Anche a nome dell'onorevole Ruggirello, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 17.7, degli onorevoli Corona, Bosco ed altri.

CORONA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 17.7 e 17.9.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 17.1, della Commissione.

MANCUSO, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 17.1 e 17.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, dovremmo passare all'articolo 18; tuttavia, considerata la complessità dello stesso, lo accantonano avvertendo che sarà esaminato nella seduta di domani con i relativi emendamenti.

Così resta stabilito.

Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

«Articolo 19
Rinvio dinamico

1. I rinvii operati dalla presente legge alla legislazione statale si intendono effettuati in senso dinamico».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Caronia, Ruggirello, De Luca:

emendamenti 19.1, 19.3, soppressivi rispettivamente dell'intero articolo e del comma 1.

- dagli onorevoli Di Benedetto, Panepinto, Di Guardo, Termine:

emendamento 19.2, soppressivo dell'intero articolo.

DE LUCA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti 19.1 e 19.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

DI BENEDETTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, abbiamo fatto un buon lavoro. Se siete d'accordo, continuerei con l'esame degli articoli aggiuntivi.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

- dagli onorevoli Cracolici, De Benedictis, Raia, Faraone:

emendamento A.4:

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... - Conciliazione per la riscossione - 1. Al fine di velocizzare le procedure di riscossione sull'ultima TARSU regolarmente approvata per ridurre il contenzioso e contrastare l'evasione, la Regione promuove nel rispetto delle norme vigenti, la sottoscrizione da parte degli Enti e dei soggetti che applicano e riscuotono la TARSU o la TIA, di accordi per la conciliazione delle controversie con organismi associativi attivi nel territorio regionale da almeno un anno, in cui siano rappresentate almeno cinque associazioni dei consumatori presenti nel CNCU e nel CRCU siciliano.

2. La conciliazione ha carattere gratuito per i cittadini e le persone giuridiche soggette ad imposizione”.

emendamento A.5:

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... - Misure relative alla certezza nell'acquisizione delle informazioni - 1. Ai soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Dipartimento regionale per le acque ed i rifiuti (DRA), ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, nell'ambito della propria attività istituzionale o intralciano l'accesso o le ispezioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di cinquemila euro fino ad un massimo di ventimila euro.

2. Il DRA ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di diecimila euro fino ad un massimo di quarantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Le predette sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione periodica stabiliti.

3. Avverso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 può essere proposto ricorso al Presidente della Regione, per il tramite il DRA ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, entro tre giorni dalla notifica. Entro i successivi sette giorni, sulla base della valutazione del ricorso e dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, lo stesso ufficio propone al Presidente della Regione il provvedimento di accoglimento o rigetto.

4. Le Autorità d'ambito trasmettono mensilmente all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed alle competenti Province regionali, i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata conseguita, determinate in base al metodo di calcolo di cui alla Circolare dell'ex A.R.R.A. del 30 aprile 2008 pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 16 maggio 2008.

- dagli onorevoli Laccoto, Picciolo, Gucciardi, Vitrano:

emendamento A.8:

Aggiungere il seguente articolo:

1. Le tariffe TIA che sono state dichiarate illegittime con sentenze passate in giudicato possono essere trasformate in TARSU dai comuni interessati.

- dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, Pogliese, Caputo:

emendamento A.9:

Aggiungere il seguente articolo:

“Al comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6 e successive modifiche nell’ultimo periodo dopo le parole “nel caso di omessa presentazione” sostituire le parole da “entro cinque anni” a “presentata” con “entro cinque anni dal giorno in cui si sarebbero dovuto effettuare il versamento”.

- dagli onorevoli Falcone, Marinello, Caputo, Vinciullo, Buzzanca:

subemendamento A.9.1:

All’emendamento A.9 aggiungere il seguente comma:

In coerenza all’art. 3 commi 30 e 34 della legge 549/1995, gli enti che hanno ritardato il pagamento dei tributi di competenza della provincia, tale da determinare la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, come recepito dalla legge regionale n. 5 del 1998, art. 8, che sostituisce il comma 7 della legge regionale n. 6 del 1997, possono rateizzare la parte relativa alla sanzione del 30% in cinque anni, decorrenti dall’anno successivo da quello in corso.

- dagli onorevoli Arena, Musotto, Romano:

emendamento A.2:

All’articolo 13 aggiungere il seguente comma:

“L’Assessore regionale all’energia ed ai servizi di pubblica utilità promuove accordi di programma tra enti territoriali e non territoriali per l’utilizzazione dei prodotti di recupero da rifiuti speciali inerti, dando priorità in seno ai capitolati d’appalto sottostanti la realizzazione di opere pubbliche, a quei rifiuti recuperati ma provenienti da abbandoni incontrollati su aree pubbliche o aperte al pubblico e per la quali la commessa pubblica deliberata ai sensi della presente disposizione compensi e renda più conveniente il costo della loro rimozione attraverso la correlazione fra fornitura in opera pubblica e servizio di rimozione di rifiuti abbandonati. I sovralli ed i residui di lavorazioni derivanti dalle operazioni di recupero correlate alla realizzazione dell’opera pubblica disciplinate nell’ambito della medesima gara d’appalto potranno essere conferite presso impianto di smaltimento con abbattimento del tributo ambientale di cui alla legge 549/95 ridotto al 10% a condizione che detti sovralli o residui del processo di recupero non superino il 20% in peso del rifiuto rimosso dalle aree pubbliche o aperte al pubblico oggetto del capitolato d’appalto.”.

emendamento A.3:

All’articolo 13 aggiungere il seguente comma:

“L’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità promuove la stipula di appositi accordi di programma tra produttori utilizzatori, rivenditori e gestori finali di pneumatici finalizzati alla corretta gestione di tale tipologia, curando in seno agli accordi la promozione di consorzi volontari ed implementando l’utilizzazione dei prodotti del loro recupero attraverso la previsione della loro utilizzazione nei capitolati ‘appalto di pubbliche forniture o realizzazione di opere pubbliche nei quali possono utilmente e tecnicamente essere inserite conformemente alle previsioni sugli acquisti verdi di cui al D.M. 203/2003.”.

emendamento 3.8:

Aggiungere il seguente comma:

“E’ abrogato l’articolo 160 della legge regionale n. 25/1993”.

Onorevoli colleghi, ricordo che per quanto riguarda l’emendamento 3.8 era stato deciso di rinviarne l’esame al momento della discussione degli emendamenti aggiuntivi.

Si passa, dunque, all’esame dell’emendamento A4, degli onorevoli Cracolici ed altri.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, stiamo condizionando un processo tributario ad una condizione di procedibilità; questa è materia giurisdizionale che non è di competenza della Regione.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Si passa all’emendamento A5, degli onorevoli Cracolici ed altri.

CRACOLICI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Si passa all’emendamento A8, a firma degli onorevoli Laccoto ed altri.

LACCOTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACCOTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presidente Mancuso dice che è assurdo, però, il problema è che ci sono sentenze delle Commissioni tributarie che hanno dichiarato illegittime le TIE che non sono passate nei consigli comunali.

Se noi, Assessore Russo, vogliamo risolvere il problema anche per il pregresso, perché non possiamo caricare ai comuni la riscossione di TIE illegittime, dobbiamo dare la possibilità, ripeto, laddove siano illegittime, di trasformarle in TARSU; non è un cosa campata in aria, qualcosa che consente di avere un’entrata tributaria che, altrimenti, non potrebbe mai riscuotersi essendo state dichiarate illegittime.

Dunque, Assessore, mi rimetto alla sua decisione.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l’energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, signori deputati, non azzarderò giudizi sulla questione, dico però che certamente l’emendamento è inefficace nel momento in cui questo effetto sia stato determinato da una

sentenza che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata, cioè sia diventata definitiva; la trasformazione prevista nell'emendamento non può operare se non per l'avvenire, non copre il pregresso, è inefficace, non raggiunge l'effetto auspicato dall'onorevole Laccoto. Di contro, per quelle che non sono coperte da efficacia di cosa giudicata, i comuni non soltanto possono, ma devono, in relazione a quelle sentenze, rideterminare la propria TARSU. Quale debba essere il livello di rideterminazione non posso dirlo io.

E, allora, concludendo, onorevole Laccoto, per quanto riguarda il primo aspetto, non possiamo proprio farlo; per quanto riguarda, invece, il secondo, se volete, possiamo scriverlo, ma dobbiamo aggiungere che ciò deve riguardare fattispecie non coperte da giudicato, anche se si corre il rischio che sia soltanto un'enunciazione pleonastica, di principio, si corre il rischio di non raggiungere il risultato; tuttavia, precisando che non riguarda quelle coperte da giudicato, perché non potremmo farlo, non uccidiamo nessuno.

RINALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sollevare una questione. Considerato che il decreto nazionale cosiddetto "mille proroghe", non ha previsto il rinnovo della TARSU, se il Governo nazionale non approverà un provvedimento in tal senso, in pratica, inserendo nuovamente la TARSU, nel 2010 i comuni non potranno più applicare la TARSU; quindi stiamo attenti ad approvare questa norma!

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, signori deputati, credo che l'onorevole Laccoto si riferisse agli effetti della sentenza n. 48 del 2009 del CGA, resa relativamente all'ATO di Enna (questa norma riguarda il pregresso, così mi è parso di capire); tuttavia, ripeto, per quelle coperte da sentenza del CGA è inefficace, perché siamo a livello definitivo. Per quelle precedenti, confesso la mia inadeguatezza, su due piedi non so rispondere; certamente so che, quanto meno, dobbiamo aggiungere che non ci riferiamo alle sentenze coperte da giudicato.

LACCOTO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento A.8.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento A.9, a firma degli onorevoli Falcone ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, inviterei l'onorevole Falcone ad illustrarlo.

FALCONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattasi di un emendamento tecnico, si rifà al dettato normativo della legge 549 del 1995, precisamente ai commi 30 e 33 dell'articolo 3 che recita: 'la Regione sulla imposizione di tributi può regolare sulle modalità e sull'accertamento fermo restando che i termini vengono attribuiti e assegnati alla potestà statale'. Qua si tratta del periodo di prescrizione del tributo speciale che rimane sempre 5 anni, ma stiamo trattando della

modalità: anziché dalla dichiarazione del tributo al versamento del tributo. È un emendamento tecnico, la prescrizione è sempre 5 anni, dunque, Assessore non cambia nulla; siamo in assoluta sintonia con la norma nazionale.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, con le rassicurazioni dell'onorevole Falcone che trattasi di emendamento tecnico che rende congruo l'articolo che intende modificare, potrei esprimere parere favorevole, tuttavia, avrei bisogno che gli Uffici dell'Assemblea mi confermassero questa congruità; diversamente la mia valutazione cambierebbe.

Ho bisogno, quindi, di un'istruttoria rapida da parte degli Uffici.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, non capisco come mai lei stesso non dia uno sguardo più approfondito all'emendamento. Personalmente, credo che un provvedimento del genere vada inserito nella legge finanziaria e non in questo testo. La sua ammissibilità nel provvedimento oggi al nostro esame mi sembra, effettivamente, un passo molto più forte di quanto non si possa pensare.

Inviterei, quindi, i firmatari a presentarlo nell'ambito del disegno di legge finanziaria, che sarà all'attenzione dell'Assemblea da qui a qualche giorno, in ogni caso, entro il mese prossimo.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PIETRO CARMELO, *assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario all'emendamento, perché esso sposta un termine di versamento, previsto già da legge regionale, quindi è estraneo a questa materia.

Si potrebbe, tuttavia, affrontare la questione in finanziaria, ma con un maggior livello di approfondimento.

PRESIDENTE. Onorevole Falcone, mantiene l'emendamento?

FALCONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo, fermo restando che gradirei che, magari, successivamente, con l'Assessore leggessimo con attenzione i commi 30, 33 e 34 dell'articolo 3 della legge 549 del 1995.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento A.9.

Conseguentemente dichiaro decaduto il subemendamento A.9.1, a firma Falcone ed altri.

Si passa all'emendamento A.2, a firma Arena ed altri.

ARENA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli emendamenti A.2, A.3 e 3.8.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Colleghi, rimangono da esaminare l'emendamento aggiuntivo articolo 6 bis e gli articolo 18 e 20 che discuteremo nella seduta di domani, per la quale, come sempre, invito alla massima puntualità.

La seduta è rinviata a domani, mercoledì 24 marzo 2010, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione dei disegni di legge:

1) - «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati» (numeri 525-528/A)
(*Seguito*)

Relatore: on. Mancuso

2) - «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012» (numeri 470-470 bis)

3) - «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010» (numeri 471-471 bis)

La seduta è tolta alle ore 20.23

DAL SERVIZIO RESOCONTI

il Direttore

dott.ssa Iolanda Caroselli

ALLEGATO:**Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica** *«Infrastrutture e mobilità»*

GALVAGNO. - *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che:*

lo svincolo è quel complesso di strade che consente ai veicoli l'immissione o l'uscita da un'autostrada;

tutte le strade che compongono uno svincolo nonché le relative corsie di accelerazione o decelerazione devono, per legge, essere dotate di un idoneo impianto di illuminazione;

sull'autostrada Palermo-Catania, in prossimità degli svincoli per Mulinello, Catenanuova, Gerbini-Sferro e Motta Sant'Anastasia, da parecchi mesi, se non addirittura da anni, gli impianti di illuminazione risultano totalmente spenti;

considerato che:

la mancanza di illuminazione in prossimità degli svincoli condiziona pericolosamente il normale deflusso del traffico, mettendo a serio rischio l'incolumità degli automobilisti;

in condizione di totale buio, la segnaletica verticale, che normalmente in prossimità degli svincoli è presente in maniera importante, riflette le luci della vettura e, in alcuni casi, i conducenti subiscono momentanei stati di confusione e indecisione che possono sfociare in seri incidenti;

per sapere:

se intendano intervenire presso l'ANAS affinché gli impianti di illuminazione sopra citati vengano ripristinati al fine di evitare i pericoli cui vanno incontro, nelle condizioni attuali, gli automobilisti in transito.». (35)

Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 35, a firma dell'onorevole Galvagno, il Dipartimento ha interpellato l'ANAS che, con nota n. 0001254-P del 12.01.2010, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Gli svincoli autostradali Mulinello, Catenanuova, Gerbini-Sferro e Motta S. Anastasia, lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, sono stati recentemente oggetto di interventi di manutenzione per il ripristino degli impianti di illuminazione. Nello specifico, sono stati programmati lavori di manutenzione per la riattivazione dell'impianto di illuminazione dello svincolo di Motta S. Anastasia lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, per un importo di circa 83 mld. di euro, e lavori di manutenzione degli impianti tecnologici lungo le autostrade A29 e A19, per un importo complessivo di circa 400 mld. di euro, tra i quali il ripristino degli impianti di illuminazione degli svincoli autostradali di cui all'oggetto.

Si segnala, inoltre, che nelle succitate aree, si sono registrati ripetuti furti di materiali, che nella fattispecie hanno determinato notevoli ritardi sui tempi di realizzazione dei lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione degli svincoli.

Infatti, l'attivazione dell'impianto dello svincolo di Motta S. Anastasia, prevista per il mese di dicembre 2009, è stata posticipata a causa dell'indebita sottrazione dell'intero cablaggio in rame già, peraltro, regolarmente collaudato. Il furto, denunciato alle autorità competenti, ha compromesso il funzionamento dell'impianto, che si stima di riattivare nei primi mesi di quest'anno, non appena sarà terminata la posa in opera delle nuove dorsali elettriche.

Inoltre, anche i lavori per il ripristino degli impianti di illuminazione degli svincoli autostradali per Mulinello, Catenanuova e Gerbini-Sferro, sono stati interessati, negli ultimi mesi, da notevoli furti di rame che hanno causato ritardi nell'attivazione da parte dell'impresa esecutrice aggiudicataria dell'intervento.

Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».

L'Assessore
on. Luigi Gentile

CAPUTO. - «Al Presidente della Regione e All'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

in materia di acque pubbliche (regolamentate principalmente dal testo unico approvato con regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), le norme di attuazione dello Statuto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 e s.m.i., hanno attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i) dello Statuto, la gestione delle acque pubbliche, mentre la legge regionale 29.12.1962 n. 28 e s.m.i., concernente Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana, all'art. 8 (Attribuzioni degli assessorati regionali), elenca la materia in discussione tra le competenze specifiche dell'Assessorato in indirizzo;

con il decreto assessoriale n. 130 del 26.5.06, l'Assessorato dei lavori pubblici, a seguito di una puntuale attività ricognitiva degli uffici del genio civile dell'Isola, ha di fatto aggiornato il piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) imponendo, ai sensi del DPR 1090/68 della legge n. 36/94 e s.m.i., i nuovi vincoli delle risorse idriche in atto utilizzate, a vario titolo, per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione;

il provvedimento di concessione per la derivazione e l'utilizzo delle acque pubbliche per l'uso potabile, reso ai sensi del testo unico in oggetto indicato, è tuttavia subordinato al rilascio di una certificazione sanitaria da parte del competente Assessorato della sanità, sulla scorta del decreto assessoriale 21.11.92 dello stesso Assessorato, che si allega in copia;

il d.lgs. 152/06 (c.d. testo unico ambientale), nel ribadire ed ampliare le disposizioni introdotte con il d.lgs. 152/99, anche con riguardo alla fattispecie e più in generale alla tutela delle acque, ha profondamente novellato la disciplina delle aree di salvaguardia delle falde superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

in particolare, l'art. 94 statuisce quanto segue:

1. 'Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione';

2. 'Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano';

3. 'La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio';

4. 'La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta'.

5. 'Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4 preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4'.

6. 'In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione'.

7. 'Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore'.

8. 'Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva'.

quanto sopra sta causando non poche difficoltà a tutti gli enti locali siciliani per il completamento dell'istruttoria riguardante numerose fonti idropotabili in uso nell'Isola, in quanto non perfettamente rispondenti alle limitazioni imposte con il regime vincolistico introdotto dalla norma in trattazione;

in pratica, numerose risorse idriche utilizzate, anche da lungo tempo, per fini idropotabili, pur possedendo requisiti chimico-fisico-batteriologici che le rendono idonee per il consumo umano ed inserite tra le risorse vincolate per il PRGA, non possono ottenere la certificazione sanitaria da parte degli organismi competenti;

ciò rende praticamente impossibile la corretta regolarità amministrativa nella definizione dell'iter concessorio da parte degli uffici del dipartimento, in primo luogo gli uffici del genio civile, impegnati altresì nel controllo sul territorio della gestione delle risorse in argomento, i quali si vedono costretti a dover decidere se chiudere quelle fonti sprovviste di certificazione sanitaria (spesso in assenza di risorse alternative) o consentire la continuazione delle derivazioni, seppure in via provvisoria, assumendosi gravi responsabilità soggettive;

tale evidente difficoltà è stata, tra l'altro, sottolineata dagli ingegneri capo degli uffici del genio civile dell'isola, nel corso di una riunione tenutasi presso l'Assessorato dei lavori pubblici, alla presenza del dirigente generale, e dell'Agenzia per i rifiuti e le acque. In quella sede si è tra l'altro convenuto come, tra i motivi delle predette difficoltà, non sia esente una poco chiara interpretazione dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 suddetto da parte di alcuni responsabili dei servizi sanitari preposti al rilascio dell'autorizzazione all'uso potabile dell'acqua;

pertanto, al fine di pervenire al superamento delle suddette problematiche, si ritiene opportuno adottare uno specifico atto normativo o amministrativo (decreto presidenziale, decreto assessoriale, circolare, atto di indirizzo, linee guida, ecc.), finalizzato alla individuazione delle verifiche e delle corrette procedure connesse al rilascio della certificazione sanitaria necessaria all'utilizzo di acqua a scopi potabili, ed in particolare per quelle fonti che già da anni sono destinate a tali usi e contestualmente interessate da fenomeni di urbanizzazione nelle fasce di rispetto definite dal citato art. 94 del d.lgs. 152/2006;

appare, infatti, che la presenza di eventuali urbanizzazioni, sempre che non riconducibili ad attività vietate in modo assoluto dal citato art. 94 del d.lgs. 152/2006, non può costituire elemento ostativo al rilascio delle suddette autorizzazioni e/o della concessione, ma rappresenta un elemento di vulnerabilità che va attentamente studiato, monitorato e, laddove possibile, minimizzato attraverso specifici interventi a tutela della falda, in armonia, peraltro, con il contenuto del comma 5 del citato articolo di legge (Progetto per la messa in sicurezza). Si ritiene, quindi, utile

coordinarsi con l'Assessorato della sanità - dipartimento di prevenzione medico e dipartimento di prevenzione (area di igiene e sanità pubblica) al fine di poter valutare quanto sopra esposto e giungere ad una soluzione dell'annoso problema;

per sapere chi sia l'ufficio regionale competente a decidere su tale problematica e se non ritengano opportuno dare precise direttive agli uffici competenti.». (107)

Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 107, a firma dell'onorevole Caputo, il Dipartimento ex Lavori Pubblici, oggi denominato Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti riferisce quanto segue:

La gestione del demanio idrico, nonché la derivazione per uso umano delle risorse idriche "qualificate", avviene a seguito di concessione rilasciata dall'Assessorato regionale LL.PP. oggi Infrastrutture, ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., previa acquisizione di una certificazione da parte dei competenti organi sanitari, resa sulla scorta del D.A. 21.12.1992 dell'Assessorato alla Sanità.

Con il D.A. n. 130 del 26.05.2006, questo assessorato, ha aggiornato il Piano regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA). In particolare, a seguito di una puntuale attività ricognitiva, sono state censite, per la prima volta in modo organico e dunque cartografate e georeferenziate, tutte le risorse in atto utilizzate, a vario titolo, per l'approvvigionamento idropotabile dei Comuni dell'isola imponendo, ai sensi del D.P.R. 1090/68 e della legge n. 36/94 e s.m.i., i nuovi vincoli delle risorse idriche anzidette, le quali sono state destinate ai vari "centri di domanda", individuati in funzione dei primi bilanci effettuati.

Il D.lgs 152/06 (c.d. testo Unico Ambientale), nel ribadire ed ampliare le disposizioni introdotte con il D.lgs 152/99, anche con riguardo alla fattispecie e, più in generale, alla tutela delle acque, ha profondamente novellato la disciplina delle aree di salvaguardia delle falde superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

In particolare, il predetto atto normativo, con riguardo alle zone di tutela delle fonti idriche, ha individuato con l'art 94:

a) una zona di tutela assoluta, avente 10 m di raggio dalle fonti in parola e nella quale nessuna attività è consentita;

b) una zona di rispetto costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare, quantitativamente e qualitativamente, la risorsa idrica captata. In assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. La norma in questione elenca tutte le attività vietate nella predetta zona.

Di fatto, diverse fonti idropotabili, da decenni in uso nell'isola, rientrano in aree all'interno delle quali insistono attività umane potenzialmente incompatibili, ai sensi del citato art. 94, per cui, anche a causa della difficile interlocuzione con gli organismi sanitari preposti, e di una non chiara interpretazione della norma da parte degli stessi, si sono verificati rallentamenti nella definizione delle procedure istruttorie da parte degli Uffici del Genio Civile dell'isola, segnatamente in talune province. Per quanto sopra, i predetti Uffici si vedono costretti a dover decidere se chiudere quelle fonti sprovviste di certificazione sanitaria (spesso in assenza di risorse alternative), con il rischio di causare pericolose crisi idriche, o consentire la continuazione delle derivazioni, seppure in via provvisoria, assumendosi gravi responsabilità soggettive.

La suddetta problematica è stata oggetto di una riunione apposita, tenutasi presso gli uffici di questo Assessorato in data 01.08.2007, allo scopo di individuare i percorsi procedurali necessari per risolvere o, quanto meno, attenuare la problematica in argomento.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si può certamente ritenere che la presenza di eventuali urbanizzazioni, sempre che non riconducibili ad attività vietate in modo assoluto dal citato art. 94 del D.lgs.vo 152/2006, non può costituire, da solo, elemento ostativo al rilascio delle suddette concessioni, ma rappresenta un chiaro elemento di allarme, in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi, che va, caso per caso, analizzato, monitorato e, laddove possibile, minimizzato attraverso specifici interventi a tutela della falda, in armonia, peraltro, con il contenuto del comma 5 del citato articolo di legge (Progetto per la messa in sicurezza).

Il progetto sopra citato, dovrà essere oggetto di esame ed approvazione da parte degli uffici del Genio Civile competenti per territorio, e dovrà rappresentare un imprescindibile elemento di valutazione, sotto il profilo tecnico, necessario per il successivo rilascio del parere sanitario.

Inoltre, l'Assessore regionale alla Sanità con nota prot. 13245 del 9.12.2009 ha fornito informazioni riguardanti l'atto ispettivo di che trattasi e che integralmente si rimette in copia.

Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».

L'Assessore
on. Luigi Gentile

BARBAGALLO - RAIA - DI GUARDO. - *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:*

a seguito delle elezioni provinciali sono decaduti tre componenti del consiglio di amministrazione dell'IACP di Catania (presidente, vicepresidente e un componente);

in attesa dell'integrazione dei tre componenti mancanti sono rimasti in carica sei consiglieri (il consiglio resta, quindi, validamente costituito ai sensi della l.r. n. 10/77);

l'Assessorato per i lavori pubblici ha richiesto (con nota del 25 luglio 2008) al presidente della provincia di provvedere alla designazione dei componenti mancanti;

considerato che:

nelle more di quanto sopra è stato nominato commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, il dott. Santino Cantarella (d.r. n. 572 del 24/10/2008);

si è determinata una complessa e giuridicamente controversa situazione gestionale poiché continuano ad operare sia i sei consiglieri rimasti in carica sia il commissario straordinario;

il commissario straordinario adotta atti gestionali di competenza della dirigenza e provvedimenti con efficacia di gran lunga successiva alla scadenza del mandato commissariale (24 aprile 2009);

ritenuto che:

ciò potrebbe incidere negativamente sull'equilibrio gestionale finanziario dell'IACP di Catania;

molti provvedimenti del dott. Cantarella sembrano di dubbia legittimità;

in particolare, con delibera del 31 dicembre 2008, non sono stati rinnovati i contratti di n. 13 precari a progetto;

sono stati messi in pensione, dal 1° gennaio 2009, funzionari per i quali il consiglio di amministrazione non aveva accettato le richieste di dimissioni anticipate e anzi aveva confermato con contratto d'incarico la posizione organizzativa fino al 31 dicembre 2009;

ritenuto ancora che:

sono in corso provvedimenti per conferire incarichi dirigenziali a dipendenti non in possesso dei titoli di studio richiesti dai regolamenti e dalle normative vigenti;

molti cantieri in atto sono senza personale poiché non sono stati rinnovati i rapporti di lavoro previsti da incarichi già conferiti, per esigenze tecniche, nel 2007 e nel 2008;

è stata già presentata una proposta assolutamente sovradimensionata dell'attuale struttura sia per i servizi che per le direzioni senza tenere conto del blocco delle assunzioni per il 2009, delle maggiori spese in un ente in deficit e dello scorporo di una parte del patrimonio;

per sapere:

quali iniziative siano state assunte o si ritenga di dover assumere per il pieno ripristino della gestione democratica nell'IACP di Catania, in particolare nei confronti della provincia regionale che deve procedere alle nuove nomine prima della scadenza del mandato del commissario straordinario che, come è noto, scade il prossimo aprile;

se, nell'ambito dei poteri ispettivi conferiti alla Regione, siano state attivate iniziative finalizzate alla verifica di eventuali violazioni di legge nella gestione da parte dell'attuale commissario straordinario.». (332)

Risposta. - «Con riferimento all'interrogazione n. 332, a firma degli onorevoli Barbagallo, Raia, Di Guardo, il Dipartimento con nota del 23.10.2009, ha fornito le richieste informazioni: a seguito dei molteplici esposti pervenuti da parte di taluni funzionari dell'I.A.C.P di Catania, il medesimo Dipartimento ha avviato un'indagine ispettiva volta a fare chiarezza sulla vicenda; infatti, è stata istituita un'apposita Commissione composta da tre dirigenti regionali.

Gli ispettori, a conclusione dell'attività svolta presso l'Istituto, avendo ravvisato varie irregolarità sia di natura amministrativa che procedurale nella gestione dell'Ente, hanno stilato una relazione e suggerito, al contempo, di inviare la stessa, unitamente agli atti collegati, alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica e Corte dei Conti).

In accoglimento della proposta degli ispettori, il Dipartimento con nota prot. 24891 del 07.04.2009, ha trasmesso copia della relazione ispettiva agli organi Giudiziari.

Con nota prot. 7818 del 23.06.2009 l'I.A.C.P. di Catania ha comunicato le dimissioni del dott. Cantarella dall'incarico di Commissario straordinario a decorrere dal 1° luglio 2009.

Al fine di assicurare continuità alla gestione dell'Istituto, il Dipartimento, nelle more della nomina di un nuovo Commissario straordinario, ha incaricato con D.A. n. 1327/Serv. III del 13.08.2009, l'ing. Leonardo Santoro quale Commissario ad acta con il compito di svolgere l'ordinaria amministrazione; successivamente, a seguito delle sopraggiunte dimissioni, per motivi strettamente personali, il Dipartimento, con D.A. n. 1396/Serv. III del 10.09.2009, ha incaricato l'ing. Antonino Leone quale Commissario ad acta e, successivamente, con D.P. n. 418/Serv. I/84 del 30.11.2009, il medesimo è stato nominato Commissario straordinario e svolge a tutt'oggi l'incarico.

Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».

L'Assessore
on. Luigi Gentile

FIORENZA. - «*Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:*

l'istituto autonomo per le case popolari, data la sua natura di ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza della Regione siciliana, è un ente di diritto pubblico la cui funzione di carattere socio-assistenziale è soggetta non solo alla vigilanza bensì anche al coordinamento e agli indirizzi che promanano dalle politiche abitative adottate dal Governo regionale;

a fronte di queste competenze gli IACP siciliani, pur mantenendo inalterate ed anzi piuttosto incrementate le competenze ad essi affidate, quali la costruzione degli edifici nonché la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare esistente, hanno visto dimezzarsi le loro risorse umane, effetto del collocamento a riposo del personale che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto i limiti di età, senza che lo stesso possa essere rimpiazzato per il vigente blocco delle assunzioni;

tale situazione naturalmente comporta difficoltà e disagi per l'espletamento dell'ordinaria attività degli istituti, i quali si misurano quotidianamente con tale carenza di personale e con l'assenza di un regolamento organizzativo la cui emanazione spetta al competente Assessorato regionale Lavori pubblici;

il regolamento, previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e ancora oggi non emanato, si rende necessario allo scopo di meglio definire i rapporti istituzionali intercorrenti tra gli istituti e la Regione siciliana, anche in ordine al conseguimento dell'effettiva equipollenza dell'inquadramento giuridico ed economico del personale di ruolo degli istituti con quello dei regionali, in modo da poter attivare processi di mobilità dai ruoli regionali che risultano in esubero (come i tecnici del Genio civile) a quelli degli stessi IACP, che invece sono sotto organico, soprattutto per quanto riguarda le qualifiche tecniche;

tale inquadramento giuridico del personale non peserebbe sul bilancio della Regione siciliana, stante che gli istituti sono dotati di autonomia economica e finanziaria;

il potere di vigilanza della Regione si profila ancor più necessario a seguito della già approvata diminuzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli istituti, che si ridurrà da 10 a 5, per ciò stesso accompagnando il vantaggio economico così giustamente conseguito per gli IACP all'indubitabile perdita di rappresentanza dei consigli medesimi;

pertanto, per un maggior equilibrio degli interessi collettivi, si ritiene opportuno che gli stessi consigli di amministrazione non siano lasciati ad operare secondo scelte discrezionali e contingenti dettate dagli accordi raggiunti volta per volta dai loro componenti, e che invece si operi sulla base di un'univoca strategia di indirizzo impartita dalla Regione mediante il potere regolamentare di cui questa è investita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 10/2000;

per sapere quali siano le ragioni per cui non è stato emanato il regolamento di organizzazione previsto dalla normativa vigente e quando tale importante adempimento per la vita e la funzionalità degli IACP siciliani sarà espletato.». (512)

Risposta. - «In riscontro all'interrogazione n. 512, a firma dell'onorevole Fiorenza, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. 12339 del 15.02.2010 ha riferito quanto segue.

In data 15.10.2007, nel corso di una riunione svoltasi alla presenza dell'Assessore pro tempore e del Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento LL.PP, oggi Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, è stata consegnata all'allora Presidente del CdA dell'Istituto di Messina, nonché Coordinatore dei presidenti degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, una bozza

del Regolamento organizzativo degli Istituti predisposta dagli uffici dell'ex Servizio III, al fine di acquisire sulla stessa, una valutazione da parte dei presidenti e dei Direttori.

Nel merito, non è pervenuta alcuna risposta da parte dei presidenti, mentre i Direttori, nel corso di una Conferenza degli stessi, hanno proposto di postergare l'emanazione del predetto Regolamento dopo l'avvenuta approvazione del d.d.l. di riforma degli Istituti Autonomi Case Popolari siciliani.

Nell'ambito di quella riunione, con il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento ed i componenti del tavolo tecnico (Presidenti e Direttori), è stata ribadita la posizione precedentemente assunta, ovvero di soprassedere circa l'emanazione del Regolamento dopo l'avvenuta approvazione della riforma degli Istituti.

Fatte proprie le determinazioni della conferenza dei direttori, il Dipartimento ha sospeso ogni attività legata all'emanazione del citato regolamento, in attesa della richiamata approvazione del d.d.l. di che trattasi, anche in coerenza con le indicazioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 314 del 12.08.2009, laddove non si procede alla ricostituzione dei Consigli di amministrazione, atteso che è in corso l'emanazione della legge di riordino degli Istituti.

Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».

L'Assessore
on. Luigi Gentile

MARROCCO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

lo Statuto della Regione siciliana, all'art. 14, lettere f) e g), attribuisce alla stessa Regione competenza esclusiva nella materia dell'urbanistica e dei lavori pubblici;

la legge regionale n. 71 del 1978, recante 'Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica', all'art. 1, indica le finalità della predetta legge;

il DPR 6 giugno 2001, n. 380, denominato T.U. per l'edilizia, ha posto ordine nella materia dell'edilizia; la circolare 5 agosto 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante 'Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008', pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, prevede che dall'1 luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto sopraccitato;

tenuto conto che tale circolare dispone che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996 e decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore al comma 3 dell'art. 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modifiche;

considerato che:

al punto 1 della circolare si rende oggettivo il criterio che il legislatore ha ritenuto di adottare per differenziare i lavori pubblici da lavori di natura privatistica e che quindi tale distinzione opera per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

al punto 2 della circolare si specifica che, per le costruzioni di natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le

costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009 e che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico;

per sapere:

come interpretare di fatto la circolare in riferimento alle parole 'variante sostanziale';

se, in riferimento a tutti i lavori pubblici e privati non ancora iniziati ma, per i quali, ad esempio, è stata già rilasciata la concessione edilizia o fornita l'autorizzazione del Genio civile o ancora si tratta di progetti in fase di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, sia realmente necessario riproporre l'iter approvativo presso il Genio civile, causando di fatto il totale blocco delle attività economiche private.». (772)

Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 772, a firma dell'onorevole Marrocco, si riporta integralmente la nota prot. 2516 del 03.11.2009 con la quale l'allora Dipartimento LL.PP. ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti anche di natura sostanzialmente tecnica.

I quesiti posti in particolare erano due:

1) come interpretare, di fatto, la circolare in riferimento alle parole "variante sostanziale";

2) se, in riferimento a tutti i lavori pubblici e privati non ancora iniziati ma per i quali, ad esempio, è stata rilasciata la concessione edilizia o fornita l'autorizzazione del Genio Civile o, ancora, si tratta di progetti in fase di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, sia realmente necessario riprodurre l'iter approvativi presso il Genio Civile, causando di fatto, il totale blocco delle attività economiche private.

Si premette che sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009 è stata pubblicata la **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2009** recante "Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20 comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248".

Con la suddetta circolare si ribadisce che il 30 giugno 2009, in virtù della disposizione recata dall'art. 1 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è terminato il regime transitorio stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008 n. 31).

Pertanto, dal 1 luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Per completezza si ricorda che il suddetto articolo 20, comma 1 del decreto legge 3 dicembre 2007 n. 248 (regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) dispone che "il termine di cui al comma 2 bis dell'art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 è differito al 30 giugno 2009" (testo aggiornato con le norme del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 che, per l'appunto, con l'art. 1 bis ha anticipato al "30 giugno 2009" il termine in precedenza fissato al "30 giugno 2010").

La circolare in argomento, preliminarmente, rileva che i termini di applicazione della precedente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996, decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore, laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito che *“Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni giudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prime dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo”*. Viene, altresì, precisato che tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica e, costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche precedenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Al fine di orientare in maniera univoca gli operatori del settore la circolare chiarisce come operare nel caso di **lavori pubblici** e nel caso di **lavori di natura privatistica**, evidenziando per questi ultimi, *“Una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito quale quello del comparto costruttivo privatistico che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione, che in corso di esecuzione”*.

In particolare:

- **Per i lavori pubblici**, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, **il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti** (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), **e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009, sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi.**
- Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Con la circolare si ritiene, peraltro, anche alla luce del consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico, ovvero il comportamento statico globale della costruzione, configurandosi, conseguentemente, una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in ordine al **quesito n. 2** dell'interrogazione, si riferisce che, mentre per i lavori pubblici il limite temporale del 30 giugno 2009 è riferito sia all'affidamento o all'inizio dei lavori, sia all'avvio della progettazione definitiva o esecutiva (circostanza quest'ultima, accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento), **per i lavori di natura privatistica**, invece, tale limite temporale è **riferito esclusivamente all'inizio dei lavori** e non allo stato dell'iter progettuale o autorizzatorio (concessione edilizia e/o autorizzazione Ufficio del Genio Civile).

Pertanto, dalla lettura acritica delle disposizioni citate, **tutte le opere private**, DI CUI NON SIA STATO DATO L'INIZIO LAVORI prima del 1 luglio 2009, DEVONO essere progettate utilizzando le nuove norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

In ordine al **quesito n. 1** si rileva che la circolare evidenzia l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, anche per le opere di natura privatistica di cui sia dato l'inizio lavori entro il 30 giugno 2009, ma per cui si presenti un progetto di variante, distinguendo 2 casi:

- **Quando la variante modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico;**
- **Quando la variante modifichi in materia sostanziale il comportamento statico globale della costruzione.**

Utili indicazioni in merito all'inquadramento delle “**varianti sostanziali o essenziali**” rispetto a quelle “**generiche**”, dal punto di vista dell'organismo architettonico si trovano, in genere, nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali e comunque un riferimento normativo è costituito dall'articolo 4 (determinazioni delle variazioni essenziali al progetto approvato) della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 recante “Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive” che per completezza si riporta:

“L'art. 8 (della legge 28 febbraio 1985 n. 47 recante “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”) è così sostituito:

Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verificano una o più delle seguenti condizioni;

- a) *un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968;*
- b) *un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;*
- c) *un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;*
- d) *la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;*
- e) *il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;*
- f) *la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali;*

Le variazioni di cui ai punti b e c non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.

Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lettera c del primo comma è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.

Le variazioni di cui alle lettere b, c, d del primo comma del presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature.

Inoltre le modifiche dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche essenziali.

Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 nonché su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge come totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”.

Altre utili indicazioni normative sono riscontrabili negli articoli 31 e 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), nonché in numerose sentenze.

Dal punto di vista strutturale, invece, un riferimento normativo è contemplato proprio nelle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, dove al punto 8.4.1. vengono elencati i casi in cui occorre procedere ad **interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme stesse**, in particolare:

“8.4.1. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

E’ fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

- a) sopraelevare la costruzione;*
- b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;*
- c) apportare variazioni di classe e/o destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazioni superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;*
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.*

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommatali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) e d)”.

Ferme restando le superiori disposizioni, ad avviso dello scrivente, l’inquadramento di una **“variante sostanziale o essenziale”** rispetto ad una **“variante generica”** va operato, previa valutazione della sicurezza, dalle figure professionali interessate (calcolista, direttore dei lavori, collaudatore statico) e concertato con l’Ufficio del Genio Civile competente, ciò in quanto non è possibile prevedere e quindi valutare a priori tutte le casistiche possibili.

Tanto in evasione all’atto ispettivo in oggetto.».

L’Assessore
on. Luigi Gentile

PICCIOLO. - *«All’Assessore per i lavori pubblici, premesso che:*

in data 5 marzo 2008, a mezzo decreto assessoriale, pubblicato nella GURS n. 23 del 23 maggio 2008, il dirigente generale dell’Assessorato Lavori pubblici ha regolarmente riconosciuto i servizi, le finalità, i finanziamenti pro quota e le modalità di erogazione dei medesimi in favore dell’ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato comitato paritetico territoriale (C.P.T.);

in data 12 agosto 2009, il medesimo Assessorato ha emanato una circolare esplicativa in merito al predetto decreto, pubblicata nella GURS n. 41 del 5 settembre 2008;

in data 23 ottobre 2009, il dirigente generale dell'Assessorato Lavori pubblici ha emanato un ulteriore decreto per l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitato paritetico territoriale, in attuazione del disposto dell'art. 3 della legge 21 agosto 2007, n. 20;

osservato che:

in data 20 novembre 2008, in Roma, è stato firmato l'integrativo nazionale del contratto collettivo nazionale di lavoro, cod. 162, presso la sede dell'UCI (Unione coltivatori italiani) di via Lucina 10, che ha portato alla realizzazione dell'E.F.E.I., ovvero dell'Ente di formazione edile interregionale, dell'I.Na.Si.L., ovvero dell'Istituto nazionale sicurezza lavoro, e dell'O.P.P., ovvero organismo paritetico provinciale;

in particolare, nella Regione siciliana, ai sensi di quanto previsto dal CCNL, cod. 162, Min. Lavoro protocollo n. 9038 dell'8 aprile 2008, divisione generale della tutela e della condizione di lavoro div. IV, sono stati costituiti gli organismi paritetici provinciali (O.P.P.);

verificato che la spesa relativa trova la giusta copertura finanziaria con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.1.2, capitolo 272513;

per sapere:

se intenda porre in essere in tempi rapidi tutte le procedure per riconoscere l'idoneità giuridica agli O.P.P. siciliani di cui sopra, permettendo di svolgere il loro ruolo e la loro finalità ovvero assicurare ai lavoratori una migliore e sempre più adeguata formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

se intenda riconoscere agli O.P.P. delle province siciliane le stesse prerogative, servizi, finalità, finanziamenti pro quota e le modalità di erogazione già riconosciute al C.P.T. (ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro) con il sopra citato decreto assessoriale del 5 marzo 2008, emanando inoltre, e se necessario, relativa circolare esplicativa di merito;

se ritenga necessario approvare un idoneo schema tipo tra le stazioni appaltanti e gli O.P.P. delle province siciliane.». (892)

Risposta. - «In riferimento all'interrogazione n. 892, a firma dell'onorevole Picciolo, il Dipartimento con nota prot. 10530 del 09.02.2010 ha fornito i seguenti chiarimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20, ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, appaltate da enti pubblici della Regione, sono state emanate specifiche disposizioni in materia. In particolare, è stata prevista a carico dell'Assessorato regionale LL.PP – Dipartimento dei Lavori Pubblici, oggi denominato Assessorato regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, la definizione di apposito decreto per l'individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati da ogni stazione appaltante. Decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2008.

In data 12 agosto 2008 è stata emanata una circolare esplicativa in merito al predetto decreto (G.U.R.S. n. 41 del 5 settembre 2008) ed in data 23.10.2008 (G.U.R.S. 5 dicembre 2008) è stato pubblicato lo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitato paritetico territoriale.

In risposta al primo quesito dell'interrogazione, riguardante il riconoscimento giuridico dell'O.P.P. dell'E.F.E.I. (Ente di Formazione Edile Interregionale), si evidenzia che lo schema tipo di convenzione citato, rappresenta uno degli strumenti operativi previsti dai disposti dell'art. 3 della L.R. 21 agosto 2007 n. 20 allegato n. 2, che prevede nella fattispecie al comma 4 che "... le

stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori di edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i.".

Ai sensi poi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del decreto legislativo n. 81/2008, l'organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 626/94 e s.m.i., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 comma 1, lett. ee) e dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Quanto sopra, si inquadra nel contesto generale di prevenzione indicato dalla predetta norma, nell'ottica di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro adibiti a cantieri temporanei e mobili relativamente ai lavori pubblici nella Regione Siciliana, che prevede l'utilizzo, per i cantieri di lavori pubblici nella Regione Siciliana, di una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione dei lavori; quote percentuali e servizi che i Comitati paritetici territoriali dovranno rendere sulla base dei contenuti del decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2009.

Peraltro, il comma 1 della l.r. 20/2007 ed il precitato Decreto, in armonia con quanto disposto dal Titolo I del decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81, fornisce immediatamente l'obiettivo normativo previsto che quello di agevolare in particolare tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli operatori del settore nel complesso assolvimento degli obblighi di sicurezza e non soltanto gli appartenenti ad una categoria piuttosto che ad un'altra.

Appare utile evidenziare nel merito che l'art. 3 c. 4 della l.r. 21 agosto 2007 n. 20 fa riferimento ai comitati paritetici territoriali così come individuati oggi dall'art. 51 c. 1 del D.lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 e che siano formalmente costituiti in ottemperanza alle norme contrattuali nel settore delle costruzioni, come peraltro già indicato nel comma 4 dell'art. 3 della citata legge n. 20/2007.

Il richiamato riconoscimento pertanto, non è negato a nessun organismo; basta essere costituito C.P.T. legittimato così come indicato dall'art. 51 del D.lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. e normativa di settore, per rientrare tra i soggetti previsti dalla precitata L.R. n. 20/2007 art. 3.

Si precisa al riguardo, che anche futuri organismi paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di edilizia, in quanto, come già detto, formalmente istituiti nel settore delle costruzioni, potranno partecipare alla sottoscrizione e/o predisposizione di schema di convenzione tipo così come prevista dalla legge.

La risposta al secondo quesito dell'interrogazione è consequenziale alla prima. Infatti, se gli O.P.P. dell'E.F.E.I. sono formalmente costituiti, così come previsto dalle norme vigenti, agli stessi, verranno naturalmente riconosciute le stesse prerogative, servizi e finalità degli altri organismi paritetici riconosciuti.

In risposta in ultimo al terzo quesito dell'interrogazione circa l'approvazione di un idoneo schema tipo tra stazioni appaltanti ed O.P.P. nelle province siciliane, si evidenzia che quello già predisposto è valido per qualunque organismo paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori di edilizia formalmente costituito. Infatti, sia nella legge che nel decreto attuativo che nella convenzione, non sono previste esclusività o esclusioni. Anche per il futuro, per altri C.P.T. costituiti da altre sigle datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale rispetto a quelli già previsti.

Tuttavia, considerato che trattasi di schema tipo, organismi paritetici territoriali formalmente costituiti secondo le vigenti normative, potranno formulare ulteriori proposte operative da valutare in sede di riunione con i rappresentanti di tutti gli organismi interessati.

Tanto in evasione all'atto ispettivo in oggetto.».

L'Assessore
on. Luigi Gentile